

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**



DEFINIZIONI.....	5
PARTE GENERALE.....	8
1. Introduzione.....	8
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti.....	8
1.2 Attività di Belron Italia.....	10
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE.....	12
2.1 Funzione del Modello.....	12
2.2 Struttura del Modello.....	12
2.3 Parte Generale.....	14
2.4 Parti Speciali.....	15
2.5 L’attuazione del Decreto da parte di Belron Italia.....	16
2.6 Mappatura dei rischi.....	17
2.7 Destinatari del Modello.....	17
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
3.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	19
3.2 Prerogative e risorse dell’Organismo di Vigilanza.....	21
3.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	22
4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	24
4.1 Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	24
4.2 Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	25
4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	25
5. SISTEMA DISCIPLINARE.....	27
5.1 Principi generali.....	27
5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.....	28
5.3 Misure nei confronti degli amministratori.....	28
5.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori.....	28
6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO.....	29
6.1 Formazione del personale.....	29
6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori.....	29
6.3 Clausole contrattuali.....	30
PARTE SPECIALE “A”.....	31
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	31
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	33
3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....	34
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO.....	35
5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO.....	37
PARTE SPECIALE “B”.....	38
1. INTRODUZIONE.....	38
2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO).....	38
2.1 Ipotesi di falsità.....	38
2.2 Tutela del Capitale Sociale.....	39
2.3 Tutela del corretto funzionamento della società.....	41

2.4 Tutela contro le frodi.....	41
2.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza	41
3. AREE A RISCHIO.....	42
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI.....	43
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO	43
5.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico.....	43
5.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale.....	46
5.3 Tutela del Capitale Sociale.....	47
5.4 Rapporti con le Autorità competenti	48
PARTE SPECIALE “C”	49
1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO).....	49
2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF.....	50
3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF	50
4. AREE A RISCHIO	51
5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	51
PARTE SPECIALE “D”	52
1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)	52
2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	54
3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	54
4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA	56
5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA	57
6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA	59
7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI	59
8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE	62
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI.....	64
10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA	66
11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	66
12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE	67
13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO.....	68
PARTE SPECIALE “E”	70
1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO).....	70
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO.....	71
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHI.....	72
PARTE SPECIALE “F”	74
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO).....	74
2. AREE A RISCHIO.....	75
3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE.....	76
PARTE SPECIALE “G”	79
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO).....	79

2.	AREE A RISCHIO.....	82
3.	REGOLE DI CONDOTTA.....	83
	PARTE SPECIALE “H”	85
1.	LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO) ..	85
2.	AREA A RISCHIO	85
3.	REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	85
	PARTE SPECIALE “I”	87
1.	LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – UNDECIES)	87
2.	PREMESSA: I RIFERIMENTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO AI REATI AMBIENTALI	95
3.	VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	95
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	98
	PARTE SPECIALE “L”	100
1.	LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - <i>QUINQUIES</i> DEL DECRETO) .	99
2.	AREE A RISCHIO	102
3.	REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	102
	PARTE SPECIALE “PARTE SPECIALE “M”	105
1.	LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – DUODECIES).....	105
2.	VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	105
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	106
	PARTE SPECIALE “N”	107
1.	LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 - QUATER DEL DECRETO).....	107
2.	AREA A RISCHIO	108
3.	REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	109
	PARTE SPECIALE “O”	111
1.	LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE	111
2.	AREE A RISCHIO.....	111
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	112
4.	I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	112
5.	REGOLE DI COMPORTAMENTO	112
6.	SEGNALAZIONI.....	115

DEFINIZIONI

Attività

indica le attività di distribuzione, di riparazione, sostituzione e installazione di vetri per autoveicoli;

Belron Italia o la Società

indica Belron Italia S.p.A., nonché i centri, i magazzini e le sedi di Milano, Via Caldera 21 e Origgio, Via Saronnino 7/9, attraverso cui la stessa svolge l'Attività;

Centro o Centri

indica le unità locali dislocate sul territorio nazionale ad insegna "Carglass", attraverso cui la Società svolge l'Attività di riparazione, sostituzione e installazione attraverso propri dipendenti;

Centri Convenzionati

indica i centri, di proprietà di terzi, con i quali la Società ha sottoscritto accordi di collaborazione commerciale;

Cooperativa

indica la società Coopservice SCARL, con società in Cavriago (RE) via Bruno Buozzi 2, cui Belron Italia ha affidato, con apposito contratto di appalto di servizi, le attività di scarico degli autocarri, movimentazione, stoccaggio, prelievo da magazzino, imballaggio, movimentazione e carico degli autocarri per la spedizione della merce da effettuarsi presso la propria sede;

Decreto

indica il D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231;

Depositi o Hub diretti

indica i depositi di materiale strategico e non, dislocati a Roma. S.S. Aurelia km. 13 n. 1342/b, e a Torino, Corso Grosseto 194, attraverso cui la Società svolge l'Attività di distribuzione attraverso propri dipendenti;

Depositi o Hub indiretti

indica i depositi gestiti da terzi di materiale strategico e non, dislocati sul territorio

Destinatari	<p>nazionale, con cui la Società ha sottoscritto accordi per servizi logistici e di distribuzione;</p> <p>indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Belron, inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i dipendenti dei Centri Convenzionati e dei Depositi;</p>
Enti o Ente	<p>ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;</p>
Linee Guida	<p>indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;</p>
Modello	<p>indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;</p>
Reati Presupposto	<p>indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;</p>
Testo Unico	<p>indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;</p>

TUF

indica il D. lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, Testo Unico in materia di
intermediazione finanziaria.



PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione dello Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2 Attività di Belron Italia

Belron Italia è società facente parte del gruppo internazionale Belron, controllato dalla società di diritto belga D'Ieteren, quotata alla Borsa di Brussels. Belron Italia si occupa delle Attività.

La Società ha la propria sede legale a Milano, in via Caldera 21, nonché una sede operativa e il principale deposito gestito direttamente a Origgio (VA), via Saronnino 7/9.

Presso la sede legale si concentrano le funzioni di direzione e controllo della Società, ivi incluse le funzioni amministrative, gestionali, commerciali, operative e di *call center*.

L'Attività di riparazione, sostituzione e installazione di vetri per autoveicoli viene svolta nei Centri dislocati su tutto il territorio nazionale. Ogni Centro è gestito, a livello contabile, organizzativo e di magazzino dalla sede centrale e con dipendenti della Società.

La Società opera anche attraverso una serie di Centri Convenzionati, con i quali è in vigore un contratto di collaborazione commerciale. Tali Centri Convenzionati sono officine indipendenti specializzate nell'Attività di riparazione, sostituzione e installazione di vetri per autoveicoli. Attraverso i predetti contratti, i Centri Convenzionati beneficiano delle convenzioni di Belron Italia con le compagnie assicurative e diventano licenziatari del marchio Belron Italia; dall'altro lato, Belron Italia potrà indirizzare al Centro Convenzionato i propri clienti. La Società ha organizzato la propria struttura interna operativa come di seguito descritto.

Al vertice dell'organigramma, il Direttore Operativo (*Operations Director*) cui riferiscono gli *Operations Manager*, che hanno il compito – nelle rispettive aree di competenza – di monitorare e verificare l'implementazione delle strategie aziendali, assicurare la gestione delle operazioni, la crescita e lo sviluppo delle risorse umane, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Agli *Operations Manager* riferiscono i *District Manager*, che hanno il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Centri, assicurando il coordinamento, la guida manageriale e l'ottimale implementazione dei processi aziendali nel distretto di competenza.

Riportano ai *District Manager* i Capi dei singoli Centri, che hanno i compiti di dirigere il Centro, coordinare le attività delle risorse umane ivi impiegate, assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e, insieme al Capo Officina, svolgono precise funzioni e hanno specifiche responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quanto alla clientela, per quanto riguarda l'Attività, si deve precisare che la Società opera prevalentemente con compagnie di assicurazione per la riparazione e sostituzione di vetri delle auto degli assicurati.

Presso il deposito di Origgio è immagazzinato il materiale strategico utile all'attività e il materiale non strategico.

Da qui vengono effettuate le consegne dei prodotti ai clienti e ai Centri: le consegne vengono effettuate da autisti dipendenti e da trasportatori indipendenti.

La Società si rifornisce presso 6/8 diversi fornitori. I contratti di fornitura per la maggior parte degli articoli in gamma e la scelta dei fornitori rimangono esclusivamente a cura del gruppo Belron, che indirizza la Società ai fornitori prescelti.

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, la Società si avvale di 7 depositi dove i materiali vengono immagazzinati per poi essere consegnati, in nome e per conto della Società, ai clienti indicati dalla stessa.

Belron Italia gestisce in maniera diretta i Depositi di Roma S.S. Aurelia km 13 n° 1342/b e di Torino corso Grosseto 194. Entrambi i siti sono in locazione.

Con Depositi Indiretti, invece, la Società ha stipulato appositi contratti di trasporto e deposito. I Depositi Indiretti si occupano della custodia dei vetri per autoveicoli e di parte del materiale non strategico e del trasporto degli stessi ai clienti indicati. I siti di riferimento sono:

- Cadriano (BO), via Don Minzoni 40, sulla base di contratto di deposito e trasporto stipulato con Paoloni s.r.l.;
- Misterbianco (CT), via Averna 2, sulla base di contratto di deposito e trasporto stipulato con la società Global Car s.r.l.;
- Brendola (VI), via Pacinotti 22, sulla base di contratto di deposito e trasporto stipulato con la società Recar s.r.l.;
- Jesi (AN), via Pasquinelli 2, sulla base di contratto di deposito e trasporto stipulato con la società DRM s.r.l.;
- Modugno (BA), via S.P. 231, sulla base di contratto di deposito e trasporto stipulato con la società CDA s.n.c..

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Belron Italia in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Belron Italia ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a Belron Italia, grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di Belron Italia in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di Belron Italia di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali Belron Italia ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

Belron Italia è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale.

Anche Belron Italia ha adottato un proprio Codice Etico, denominato “Il nostro modo di lavorare”, corrispondente a quello adottato dalla società Belron International, del cui Gruppo Belron Italia fa parte, valido ed efficace per tutto il Gruppo. Il testo del Codice Etico adottato da Belron Italia è pubblicato sul sito intranet della Società, ed è quindi accessibile a tutti i dipendenti di Belron Italia. Una copia del Codice Etico è stata consegnata a ognuno dei dipendenti, che ha firmato apposita dichiarazione di ricevuta. In concomitanza con l’entrata in vigore del Codice Etico all’interno della società, Belron Italia ha organizzato appositi corsi di formazione destinati a tutti i dipendenti. Identica formazione è prevista per i nuovi assunti.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25).

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell’Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*” (art. 25-*bis*);
- reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., come riformati dal d. lgs. 23 novembre 2002 n. 61 (art. 25-*ter*);
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*);
- “*Omessa comunicazione del conflitto di interesse*” (art. 2629-bis c.c.) (modifica dell’art. 25-*ter*);
- reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*);
- criminalità informatica (art. 24-*bis*)¹;

¹ A ciò deve poi aggiungersi la Legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

L’art. 10 della legge in esame estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle ipotesi di reato indicate nel medesimo articolo, qualora commesse secondo le modalità del reato transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3, legge n. 146/2006, è considerato *transnazionale* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, e qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, se il reato è stato: (i) commesso in uno o più Stati, ovvero (ii) commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero (iii) commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero (iv) commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati contro l'ambiente (art. 25 *undecies*);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
- reato di impiego di personale irregolare (art. 25 *duodecies*);
- reato di corruzione tra privati (art. 25 *ter*, lettera *s-bis*).

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti; in relazione a diversi disegni di legge che sono attualmente in discussione al Parlamento, nonché ad alcune direttive europee a cui il nostro ordinamento dovrà uniformarsi.

Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di Belron Italia, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.3 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

1) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da Belron Italia e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di Belron Italia, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

Si osservi che, in base al disposto della legge n. 146/2006, la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di un reato c.d. transazionale opera solo per le seguenti fattispecie delittuose: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Belron Italia e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare , ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di Belron Italia, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui Belron Italia svolge la propria attività d'impresa .

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale, interno a Belron Italia, ma del tutto autonomo e indipendente.

2.4 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, Belron Italia ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “A”);
- ii) reati c.d. societari (Parte Speciale “B”);
- iii) abusi di mercato (Parte Speciale “C”);
- iv) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale “D”);
- v) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale “E”);
- vi) reati c.d. informatici (Parte Speciale “F”);
- vii) delitti contro l’industria e il commercio (Parte Speciale “G”);
- viii) delitti contro l’attività giudiziaria (Parte Speciale “H”);
- ix) reati ambientali (Parte Speciale “I”);
- x) delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale “L”);
- xi) reato di impiego di personale irregolare (Parte Speciale “M”);
- xii) reati di criminalità organizzata (Parte Speciale “N”);
- xiii) reato di corruzione tra privati (Parte Speciale “O”).

All’esito della mappatura dei rischi effettuata, Belron Italia ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico– per i quali comunque è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente – in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società.

2.5 L’attuazione del Decreto da parte di Belron Italia

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, Belron Italia ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all’adozione e all’attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell’ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da Belron Italia avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria in data 31 marzo 2008).

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Belron Italia con delibera del 3 novembre 2009.

Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, composto da quattro membri e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

In data 30 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione di Belron Italia ha adottato la seconda versione del Modello, contenente l'adeguamento dello stesso alla nuova fattispecie dei reati ambientali, attraverso l'inserimento della Parte Speciale "I" dedicata a tali fattispecie.

In data 28 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di Belron Italia ha adottato la terza versione del Modello, contenente l'adeguamento dello stesso alla nuova fattispecie dei reati di corruzione tra privati, nonché a quelle del reato di impiego di personale irregolare e di criminalità organizzata – aggiornamento quest'ultimo che si è reso necessario alla luce soprattutto dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale della fattispecie da ultimo citata, e dei suoi riflessi in tema di responsabilità amministrativa degli enti. La nuova versione del Modello così adottata comprende quindi le nuove Parti Speciali "M", "N" e "O". Tale nuova versione tiene anche conto delle recenti modifiche societarie che hanno interessato Belron Italia, in seguito all'incorporazione della società Origlass S.p.A., con effetto a partire dal 1° marzo 2013.

2.6 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, Belron Italia ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

Belron Italia ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, Belron Italia ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.

Infine, Belron Italia ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte da Belron Italia al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.7 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome

e per conto di Belron Italia, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i dipendenti dei Centri Convenzionati e dei Depositi Indiretti (i Destinatari).



3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Belron Italia è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Belron Italia è composto da quattro membri, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, che, in occasione della prima riunione, adotteranno un apposito regolamento per il funzionamento dello stesso.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, Belron Italia ha ritenuto di individuare, quali componenti del proprio Organismo di Vigilanza, quei soggetti che, all'interno della struttura di Belron Italia, ricoprono ruoli che, per questioni tecniche ed organizzative, sono in grado di assicurare un efficace e valido contributo all'esercizio delle funzioni e dei compiti di tale Organismo, oltre che al raggiungimento degli obiettivi che gli sono demandati. A questi si aggiunge, in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, un soggetto esterno alla struttura aziendale di Belron Italia, dotato dei requisiti richiesti di professionalità e competenza e che, in qualità di soggetto esterno alla realtà aziendale di Belron Italia, tutelerà l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, Belron Italia ha ritenuto di attribuire il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza al responsabile dell'*auditing* interno, ai subdelegati in materia di sicurezza e al dott. Filippo Raiteri, in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Tale soluzione è ritenuta da Belron Italia la scelta ottimale, oltre che in qualche modo obbligata, perché consentirà all'Organismo di Vigilanza di operare efficacemente fin da subito, in considerazione proprio del fatto che sarà composto anche da membri che conoscono in maniera approfondita tanto la struttura societaria ed organizzativa di Belron Italia quanto le modalità con cui la stessa svolge la propria attività d'impresa.

In particolare, la scelta del Responsabile dell'*auditing* interno quale componente dell'Organismo di Vigilanza consente, a parere di Belron Italia, di garantire il rispetto delle prescrizioni del Decreto, oltre che delle indicazioni delle Linee Guida, in riferimento ai requisiti prescritti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

È opportuno precisare che, all'interno di Belron Italia, l'*auditing* interno svolge le funzioni di controllo sul sistema operativo. In particolare, si occupa di visitare periodicamente i Centri e i Depositi, verificando le condizioni dei locali e le modalità di accoglienza dei clienti, il rispetto delle procedure in materia di sicurezza, ambiente e di quelle amministrative, la gestione delle risorse umane, nonché i cespiti, le rimanenze di magazzino e le attrezzature tecniche a disposizione. All'esito di tali verifiche, il Responsabile dell'*auditing* interno predispone una relazione che viene indirizzata alle Direzioni Amministrativa e Finanziaria, Operativa ed a quella delle Risorse Umane. In aggiunta, con cadenza trimestrale, il Responsabile dell'*auditing* interno predispone una relazione indirizzata all'Amministratore Delegato e all'intera Direzione in cui illustra gli esiti della propria attività. Dispone di un proprio *budget* e gli è consentito di avvalersi dell'opera di soggetti esterni nello svolgimento delle proprie attività.

In ragione quindi delle specifiche funzioni di controllo e verifica dell'adeguatezza del sistema interno e di gestione dei rischi cui il Responsabile dell'*auditing* interno è deputato, la sua nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza garantisce:

- i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dal Decreto;
- ii) la sussistenza delle specifiche competenze e professionalità ritenute da Belron Italia essenziali ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Resta espressamente stabilito che, con riferimento ai componenti interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di collaborazione con Belron Italia, è presupposto della loro partecipazione quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto, la cessazione, per qualsivoglia ragione o titolo, di tale rapporto di lavoro o di collaborazione determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo provveda alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Belron Italia e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Belron Italia.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva

(sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

3.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di Belron Italia.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di Belron Italia, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione di Belron Italia una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa Belron Italia ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato.
- Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da Belron Italia non fanno parte del budget);
- tale importo sarà messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza su un conto corrente bancario intestato a Belron Italia, con firma singola del presidente dell'Organismo di Vigilanza, che ne potrà disporre in via autonoma e senza alcun obbligo di autorizzazione preventiva;
- tale importo sarà erogato in rate trimestrali anticipate con obbligo di rendiconto da parte dell'Organismo di Vigilanza entro i sessanta giorni successivi la scadenza del trimestre; fermo restando l'obbligo di rendiconto annuale alla scadenza di ciascun anno di durata del mandato.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di Belron Italia indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta

degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di Belron Italia è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Belron Italia realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare l'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
- curare conseguentemente l'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tal ambito l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione di Belron

Italia, le segnalazioni sulle eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;

- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di Belron Italia che si renda opportuno (controlli successivi);
- la redazione e la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;
- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare il bilancio, che nel caso di Belron Italia è certificato da una società di revisione (si veda in proposito la Parte Speciale "B"), la vigilanza costante sulla effettiva indipendenza della società di revisione, nonché le verifiche periodiche sui rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Belron Italia (o dalla relativa società) nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione predisposta con cadenza annuale dall'Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione.



4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

4.1 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Belron Italia;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Belron Italia garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza Belron Italia garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti di Belron Italia hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Belron Italia deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

4.2 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di Belron Italia potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con cadenza annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da

delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

In aggiunta a tale archivio, viene appositamente istituito presso la sede di Belron Italia un Ufficio Centrale per la Sicurezza, che avrà la funzione specifica di raccogliere ed archiviare tutta la documentazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale documentazione sarà, ovviamente, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.



5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di Belron Italia o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di Belron Italia concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di Belron Italia.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di Belron Italia provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di Belron Italia l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL Commercio, nonché dal CCNL Dirigenti Commercio.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal procuratore del datore di lavoro.

Nel mese di settembre 2011, è stato diffuso il manuale dei dipendenti "Lavorare in Belron Italia®". In tale documento sono esplicitati i provvedimenti disciplinari che l'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di Belron Italia, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Belron Italia, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

Belron Italia ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

6.1 Formazione del personale

Belron Italia promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Pubblicazione sul sito internet di Belron Italia del Modello;
- Diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione.

6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

Belron Italia promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la consegna di copia del presente Modello. I partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta del Modello, che verrà poi conservata dall'Organismo di Vigilanza presso il proprio archivio.

L'informativa nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori riguarda anche eventuali aggiornamenti del Modello che si siano resi necessari a fronte di novità legislative – che comportino un allargamento della categoria dei Reati Presupposto – ovvero di mutamenti della struttura e/o dell'organizzazione aziendale che richiedano una revisione del Modello stesso. In ogni caso di revisione del Modello, pertanto, Belron Italia si occuperà di darne debita informazione ai soggetti terzi.

6.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Belron Italia, la Società inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di Belron Italia.

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, i partner commerciali ed i collaboratori) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti,



PARTE SPECIALE “A”

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale,



approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).²

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

² *Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio*

Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purchè non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgono attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è **immanente in ogni attività di impresa**: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro **specifica conformazione**: essi si fondano su un **rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale** (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è altresì costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere **nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio** (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che **anche** figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale (al riguardo si rimanda all'appendice della presente Parte Speciale).

Ciò detto in via generale, si deve aggiungere che, per Belron Italia, la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di **specifiche e più intense aree di rischio**, ha dato **esiti piuttosto tranquillizzanti**. Belron Italia, infatti, non partecipa a gare pubbliche e non accede ad alcuna forma di finanziamento pubblico.

L'attività di analisi delle attività di impresa, svolta in vista dell'elaborazione del presente Modello, ha consentito di verificare che la clientela di Belron Italia è prettamente privatistica ed è costituita nella grande maggioranza dei casi da imprese di assicurazioni con cui la Società ha concluso apposite convenzioni (in virtù delle quali l'assicurato che abbia sottoscritto la cd. polizza cristalli riceve l'intervento di riparazione o sostituzione dal Centro ed il costo del servizio è corrisposto direttamente dall'assicurazione a Belron Italia) ed in misura minore da società di noleggio di autoveicoli, carrozzieri ed infine singoli privati, per quanto riguarda l'Attività di riparazione, sostituzione e installazione di vetri per autoveicoli. Anche per l'attività di distribuzione di vetri per autoveicoli, comunque, la clientela è costituita da soggetti operatori del settore, trattandosi di grossisti, carrozzieri, e, in generale, soggetti attivi nel settore dell'installazione e sostituzione di vetri per autoveicoli. I fornitori dei vetri sono soggetti privati, trattandosi prevalentemente dei 6/8 produttori di vetri per primo impianto principali presso cui la Società si rifornisce d'abitudine. E, infine, privati sono pure i soggetti che si occupano del trasporto e della consegna dei materiali: queste attività vengono svolte infatti per il tramite dei Depositi.

Nei pochissimi casi in cui a necessitare del servizio siano amministrazioni o enti pubblici, essi si relazionano con Belron Italia quali privati ed alle stesse condizioni dei clienti privati.

Le condizioni, i costi ed i termini del servizio sono determinati dalla Società, senza alcuna autonomia decisionale da parte dei diversi Centri.

Nonostante l'assenza di specifici rischi nell'ambito dell'attività di impresa, Belron Italia comunque sottolinea che la **regola fondamentale, in ogni caso in cui un esponente della società si interfacci con la Pubblica Amministrazione** deve essere la seguente:

qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa.

Quei rapporti vanno gestiti alla stregua delle lavorazioni a rischio nell'attività industriale. Come in quelle devono essere sempre ed indefettibilmente rispettate specifiche norme di sicurezza, così nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il riferimento alle procedure interne ed alle norme di comportamento descritti nella presente Parte Speciale deve essere indefettibile ed il loro rispetto deve essere rigoroso.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l'instaurazione di **rapporti con la Pubblica Amministrazione** (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di **rischio diretto**).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, **pur non implicando** direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione,

gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di **rischio indiretto**).

Costituiscono, in particolare, **aree di rischio indiretto**:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di **riserve occulte** di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale,
- le attività di pagamento,

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui Belron Italia stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali;

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espesso divieto** - a carico di tutti i Destinatari - di:

- I) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto **divieto** in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalle eventuali procedure aziendali applicabili. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi

consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o tesi a promuovere l'attività aziendale attraverso *gadgets* e prodotti approvati da Belron Italia. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti **principi fondamentali**:

- **soggettivizzazione dell'attività**: è opportuno che tendenzialmente sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- **soggettivizzazione del rapporto**: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- **formalità**: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- **tracciabilità**: è buona norma lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- **evidenza delle eccezioni**: è opportuno lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- **partecipazione**: è opportuno organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza

esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione e pagamenti

L'attività di fatturazione segue procedure interne che implicano l'intervento e/o l'autorizzazione di **almeno due soggetti**.

Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui può essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista e, soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

Belron Italia adotta un piano interno formalizzato che prevede l'individuazione specifica di tutti i soggetti legittimati ad autorizzare ed eseguire i pagamenti che si rendono necessari per l'esercizio dell'attività aziendale: il piano prevede per ciascuna tipologia di pagamento i soggetti incaricati, che **devono essere sempre due a firma congiunta**, salvo quelli di importo esiguo, al di sotto dei 2000 euro.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al direttore della funzione amministrazione e contabilità. Della segnalazione è data notizia all'Organismo di Vigilanza.

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta dalla funzione interessata in accordo con la Direzione delle Risorse Umane, nel rispetto delle relative procedure interne.

La lettera di assunzione deve essere sottoscritta sempre anche dalla Direzione delle Risorse Umane.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con **lettera di incarico scritta a doppia firma**, che ne indica puntualmente il contenuto. La stessa lettera indica, laddove possibile, l'importo degli onorari che saranno riconosciuti.

La gestione del rapporto con i consulenti avviene in modo che **non vi sia identità** soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi verifica l'effettivo adempimento dell'incarico, prima di eseguire il pagamento.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle **ragioni** che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

PARTE SPECIALE “B”

I reati societari

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di *“reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Come messo in luce anche dalle Linee Guida, ancorché l'art. 25-ter non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il Decreto (il Modello di organizzazione gestione e controllo e l'Organismo di Vigilanza), deve senz'altro ritenersi implicito il riferimento a questi due istituti e all'esigenza di adeguarne struttura e funzionamento anche alla prevenzione dei reati societari.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

2.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Le due norme delineano una condotta tipica quasi identica; si differenziano per il fatto che il reato previsto dall'art. 2621 è una contravvenzione ed è fattispecie di mero pericolo; quello di cui all'art. 2622, invece, è un delitto e richiede la realizzazione di un effettivo danno per i soci o i creditori.

Deve aversi, altresì, presente che:

- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, prima parte);
- la punibilità va esclusa se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non

superiore all'1% (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, seconda parte);

- in ogni caso, il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, considerate una ad una, non si discostino di volta in volta per più del 10% rispetto al valore corretto (cfr. artt. 2621 u.c.; 2622 u.c.);
- i reati in parola sono configurabili anche quando le false informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi (cfr. artt. 2621, comma 2; 2622, comma 4);
- il reato previsto dall'art. 2622 è perseguibile a querela di parte, per le società non quotate; d'ufficio, per quelle quotate.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La fattispecie individuata dall'art. 2623 è posta a tutela della veridicità e della completezza delle informazioni indirizzate al mercato, nei casi in cui la società voglia sollecitare l'investimento o voglia procedere alla quotazione su mercati regolamentati ovvero a offerte pubbliche di acquisto o di scambio. La norma, infatti, sanziona la condotta di chi, in tali occasioni, diffonda false informazioni, o ne occulti di vere, con l'intento di indurre in errore il pubblico.

Anche in questo caso, come nel precedente, la condotta non solo deve essere indirizzata allo scopo di ingannare i destinatari delle informazioni, ma deve anche mirare a produrre un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per altri soggetti.

Anche in questo caso, il reato si configura come contravvenzione o delitto a seconda che dalla condotta sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto informativo.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

In questo caso, tutelate sono la veridicità e la completezza delle comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione contabile della società.

Come in precedenza, se dalla condotta è scaturito un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la sanzione è aggravata e il reato da contravvenzione diviene delitto.

Il reato di cui all'art. 2624 è reato proprio, potendo essere commesso dai soggetti responsabili della revisione contabile; ciò non toglie che gli amministratori e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 25-ter del Decreto, vi possano essere coinvolti a titolo di concorso.

2.2 Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”.

L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento

della somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, i liquidatori.

2.3 Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare le attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci, organi sociali, società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

2.4 Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 *sexies* nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale.

2.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

3. AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa di Belron Italia ha rivelato l'esistenza di un rischio di commissione dei reati societari descritti modesto.

Belron Italia non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (Consob): questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra gli illeciti indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

Peraltro, il quadro, in Belron Italia, si arricchisce con la presenza di una funzione di *Audit* interno, affidata ad un dipendente della società,

A questa si aggiunge un controllo sui processi finanziari ed amministrativi interni, svolto dalla società Protiviti, dietro incarico commissionato direttamente dal Gruppo Belron e retribuito da questo. In particolare, la società Protiviti si occupa del controllo sulla gestione: (i) della cassa; (ii) delle attività immobilizzate e delle rimanenze di magazzino; (iii) delle merci, inclusi il ricevimento delle stesse, i resi e le movimentazioni dei magazzini; (iv) dei rapporti con i clienti, in riferimento agli ordini fino alla fatturazione attiva ed alla riscossione del pagamento, nonché del recupero dei crediti; (v) delle risorse umane sotto il profilo delle paghe e dell'iscrizione dei relativi costi e debiti in contabilità; (vi) dei processi di acquisto dall'ordine al fornitore fino al pagamento; (vii) del *reporting*, in riferimento alla contabilizzazione delle voci ed attività.

Protiviti svolge un controllo annuale sulle sedi di Milano, via Caldera e Origgio, via Saronnino.

A ciò si aggiunge, infine, l'analisi sui dati contabili, che viene affidata alla revisione della società KPMG.

I rischi di commissione di illeciti societari, si ricollegano, quindi, a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nelle seguenti aree di attività:

- A) attività di **predisposizione di comunicazioni** dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio;
- B) gestione dei **rapporti con le società di revisione** ed esercizio di ogni **altro controllo interno**;
- C) **operazioni** che incidono **sul capitale sociale e di gestione della corporate governance**;

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da Belron Italia nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso **obbligo**:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e della altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Belron Italia nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociali, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Belron Italia, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con Belron Italia, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

5.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Belron Italia ha da tempo elaborato una solida procedura per la redazione del proprio bilancio di esercizio, in cui sono stati puntualmente individuate tutte le funzioni aziendali e quindi i soggetti che devono contribuire a questa attività.

Le Funzioni coinvolte sono:

- contabilità fornitori;
- contabilità di gestione;
- IT (con riferimento alle rimanenze di magazzino);
- commerciale;
- centro rilascio autorizzazioni;
- ufficio paghe esterno;
- consulente fiscale esterno.

A tutte queste funzioni si aggiungono i singoli Centri dislocati sul territorio, che trasmettono quotidianamente alla sede centrale i dati contabili relativi alla loro attività.

È opportuno precisare, in ogni caso, che i singoli Centri non sono dotati di autonomia contabile: Belron Italia è provvista infatti di un sistema centralizzato per la fatturazione, che fa capo alla sede della Società, e a cui sono collegati in tempo reale tutti i Centri dislocati sul territorio italiano.

Il *software* applicativo di cui è dotata Belron Italia consente pertanto, ed in qualunque momento, di accedere ai dati relativi non solo alla fatturazione, ma anche al magazzino ed alla cassa di ogni singolo Centro.

I singoli Centri non hanno autonomia di acquisto, non avendo fornitori “propri” se non quelli indicati dalla Società, né autonomia di prezzi, essendo tenuti ad attenersi al listino prezzi gestito dalla sede centrale.

I dipendenti dei singoli Centri, pertanto, si limitano, una volta eseguito l'intervento di riparazione o sostituzione, a consegnare la fattura (elaborata dal sistema centrale) e a ricevere il pagamento del prezzo.

Con cadenza settimanale, gli incassi di ogni singolo Centro vengono affidati ad un portavalori che procede al loro versamento. Tale procedura consente alla Società la verifica settimanale della corrispondenza dei dati contabili relativi ad ogni Centro. Infine, anche la gestione e l'inventario del magazzino sono effettuati a livello centralizzato. Il *software* di cui dispone la Società, infatti, predispone per ogni Centro il magazzino “ideale”, e provvede automaticamente ad ordinare i pezzi mancanti non appena risulti necessario. In aggiunta a ciò, il Responsabile dell'*auditing* interno provvede alla verifica dell'inventario del magazzino in occasione dei controlli periodici dallo stesso effettuati. In ogni caso, tutti i Centri procedono all'inventario del magazzino con cadenza almeno semestrale.

La Società risulta pertanto dotata di un efficace sistema di controllo che consente di monitorare, in tempo reale, la situazione contabile dei vari Centri, e che consente pertanto di ritenere che, riguardo a questi, il rischio della commissione di taluno dei reati in esame sia fortemente ridotto.

I Depositi di Roma e Torino e i **depositi Indiretti**, si occupano solo delle operazioni di stoccaggio e di consegna dei prodotti effettuate con documento di trasporto di Belron Italia SpA. Il flusso di fatturazione è di competenza della sede amministrativa di Belron e non inficia in alcun modo l'attività dei depositi indiretti o diretti

In particolare, gli ordini dai clienti della Società vengono ricevuti ed effettuati in via prevalente attraverso il sito web della stessa (nella misura all'incirca dell'80%). Gli ordini sono elaborati presso la sede di Origgio, che li riceve e li trasmette ai Depositi di competenza, o ne cura direttamente la consegna, se del caso, attraverso i propri magazzini.

Al ricevimento dell'ordine la Società emette documento che elenca al Deposito competente la tipologia ed i quantitativi dei prodotti che devono essere consegnati al cliente finale. Il Deposito cura il trasporto e la consegna emettendo la relativa bolla di trasporto, a nome di Belron Italia. I singoli Depositi hanno infatti accesso – quanto alle attività di trasporto, consegna ed emissione dei relativi documenti di trasporto dei prodotti – al sistema centralizzato di Belron Italia. L'attività di fatturazione rimane comunque di esclusiva competenza della Società. Il compenso di ciascun Deposito viene poi determinato, conformemente agli accordi contrattuali, sulla base di percentuali calcolate sul fatturato dei clienti.

I pagamenti dei clienti vengono normalmente effettuati direttamente in favore di Belron Italia attraverso RIBA o bonifico bancario. I pagamenti in contanti o assegni sono estremamente rari, ed in ogni caso la Società ha previsto ed adottato per tale ipotesi una procedura *ad hoc*. Infatti, i pagamenti in contanti o assegni devono essere sempre previamente autorizzati da Belron Italia. La Società informa il Deposito o l'agente di zona in merito a insoluti ricevuti da clienti. Nel caso in cui il pagamento viene effettuato direttamente al Deposito all'atto della consegna dei prodotti, il Deposito cura la trasmissione dei contanti o degli assegni al responsabile di zona di Belron Italia

Per quanto riguarda invece i Depositi Diretti, essendo di proprietà di Belron Italia, si attengono alle procedure contabili della Società. In particolare, l'attività di fatturazione viene gestita direttamente dalla sede della Società. I contanti o gli assegni ricevuti eventualmente in pagamento vengono versati dal referente del deposito di Roma o consegnati periodicamente a responsabili indicati da Belron Italia. La Società ha designato un Responsabile del deposito di Roma cui ha affidato la gestione ed il controllo della cassa. Tali attività vengono svolte in coordinamento e collaborazione con un incaricato che opera presso la sede della Società, che effettua periodicamente un controllo incrociato con i dati del Deposito. Tale procedura assicura che anche sulla cassa dei Depositi Diretti vi sia un costante e continuo controllo da parte della sede centrale. Per quanto riguarda il deposito di Torino, questo non gestisce contanti non ricevendo incassi da clienti né effettuando pagamenti.

Allo stesso modo, il sistema contabile adottato da Belron Italia concorre ulteriormente a ridurre il rischio della commissione dei reati in esame. La Società infatti, conformemente alle indicazioni del Gruppo cui appartiene, redige un proprio bilancio ad uso interno con cadenza mensile. Entro i cinque giorni successivi alla fine del mese, Belron Italia raccoglie e rielabora i dati contabili relativi ai Centri, e li sintetizza in un

documento contabile redatto secondo le regole del bilancio d'esercizio, che viene poi trasmesso alla sede inglese della società Belron.

Tale procedura, oltre a garantire un controllo analitico e puntuale in materia contabile, concorre anche, ai fini del presente Modello, a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione Belron Italia segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano la Società di Revisione, il Collegio Sindacale, e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.

5.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

In ordine alla **scelta** della Società di Revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e della considerazioni che l'hanno determinata;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Belron Italia e la società di revisione;
- in generale, il divieto di concludere con la Società di Revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'**attività di controllo sulla gestione sociale**, le procedure dovranno stabilire:

- i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, alla società di revisione e al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività;

- le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere;
- la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale, società di revisione, e Organismo di Vigilanza su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'**attività della società di revisione**:

- dovrà essere consentito al responsabile della società di revisione di prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con l'Organismo di Vigilanza per verificare e analizzare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di cui all'art. 2624 c.c.;
- dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile di società controllate per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra Belron Italia e la società di revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione.

5.3 Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Belron Italia, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero *iter* decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale, società di revisione, e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

5.4 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle **informazioni**, periodiche e non, **richieste dalla legge** e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia **ulteriormente richiesta** dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di **verifiche ispettive** delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, con la previsione di meccanismi e procedure che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.



PARTE SPECIALE “C”

Abusi di mercato

1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recependo le indicazioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*sexies*. Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti anche a condotte di esponenti aziendali che integrino una delle due fattispecie di abuso di mercato previste nel TUF.

La stessa legge, infatti, ha provveduto a ridelineare il quadro degli illeciti di abuso di mercato, introducendo, agli artt. 184 e 185 nel TUF, due distinti **delitti**.

L'art. 184 sanziona il cd. **abuso di informazioni privilegiate** con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila ad euro sei milioni: il reato si realizza quando taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, o della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, 1) compie operazioni su strumenti finanziari giovandosi di quelle informazioni oppure 2) comunica tali informazioni ad altri (cd. *tipping*) oppure 3) raccomanda o induce altri a compiere operazioni (cd. *tuyautage*).

Secondo il comma 2 della norma, lo stesso reato può essere commesso da ogni soggetto che, pur privo di una della qualità indicate dal primo comma, sia venuto in possesso di un'informazione sensibile in ragione delle preparazioni di un reato.

Si noti che l'art. 181 del TUF definisce espressamente la nozione di **informazione privilegiata**: si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di **carattere preciso** se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per **informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari** si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'art. 185 del TUF, invece, sanziona le condotte di **manipolazione del mercato**.

Questa norma, in particolare, sanziona con la pena della reclusione da due a dodici anni e la multa da euro quarantamila ad euro dieci milioni, tre tipologie di condotta:

- 1) la diffusione di notizie false;
- 2) il compimento di operazioni simulate;

3) la realizzazione di altri artifici

nel caso in cui simili condotte siano idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Con riferimento a questo illecito, si tenga presente che la Consob, con propria comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005, ha reso noti gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato.

2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF

La nuova disciplina degli abusi di mercato è poi completata dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, che stabiliscono che fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possano anche costituire **illeciti amministrativi**, colpiti da sanzioni pecuniarie alquanto gravi, che vanno da un minimo di centomila ad un massimo di quindici milioni di euro, per i fatti di abuso di informazioni, e fino a 25 milioni di euro nel caso di manipolazioni del mercato. Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

Ebbene, secondo le nuove norme del TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata, quando l'illecito sia stato compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio: ciò è stabilito dall'art. 187-*quinquies* del TUF.

La stessa norma stabilisce che a questo caso si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, che, come noto, introducono la possibilità di esonero da responsabilità dell'ente che si sia dotato, attraverso un modello organizzativo, di misure e prescrizioni idonee a prevenire gli illeciti: è previsto in altri termini un regime analogo a quello della responsabilità *ex* Decreto e le misure e le prescrizioni del modello, quindi, devono mirare a prevenire **anche** questi illeciti amministrativi.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore per gli abusi di mercato è dunque **binario**: vi è un piano penale, con reati che sono accertati dalla magistratura penale, sia per quanto riguarda la responsabilità penale personale sia per quella amministrativa degli Enti; vi è un piano amministrativo, con illeciti che sono accertati, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall'Autorità Amministrativa (Consob).

I due profili possono coesistere, quindi: uno stesso fatto può essere oggetto di valutazione sia in sede penale che in sede amministrativa: l'art. 187-*duodecies* del TUF espressamente prevede che il procedimento amministrativo di accertamento e quello penale proseguano parallelamente, senza la prevalenza dell'uno sull'altro.

3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF

L'art. 180 in collegamento con l'art. 1, comma 2 del TUF indica espressamente quali siano gli strumenti finanziari in relazione ai quali possano essere commessi i delitti di cui alla presente Parte Speciale.

Il minimo comun denominatore degli stessi è l'essere strumenti **quotati**, sul mercato italiano o sul mercato di altro Paese comunitario: deve trattarsi di uno degli strumenti di cui all'art. 1 del TUF **ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione** alle negoziazioni in un **mercato regolamentato italiano o di**

altro Paese dell'Unione europea, nonché **qualsiasi altro strumento** ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea

4. AREE A RISCHIO

Belron Italia **non è una società quotata**: il dato riduce enormemente il rischio che, nell'ambito della sua attività, possano essere compiuti abusi di mercato che siano relativi a titoli della società.

Al tempo stesso, Belron Italia **non detiene partecipazioni in società quotate** e, quindi, non opera in alcun modo sul mercato borsistico.

Residua, come area di rischio, **unicamente la gestione delle informazioni**, eventualmente *price sensitive*, relative a terze società in ipotesi quotate: si pensi al caso di notizie relative a conclusioni di accordi tra Belron Italia e tali società, rinnovi di accordi, interruzioni di collaborazioni.

Le aree della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività di abusi di mercato devono essere così individuate:

- a. gestione delle informazioni relative ad eventuali **rapporti con terzi quotati** o collegati con altri soggetti quotati, **prima** della loro formalizzazione/ufficializzazione;
- b. attività di **comunicazione** relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove *partnership* che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati.

5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per **norma generale**, tutte le informazioni relative alla gestione dell'azienda, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi e a nuove iniziative commerciali o nuovi prodotti e servizi sono trattate e gestite come **informazioni riservate** e diffuse solo tra i soggetti strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento ad eventuali **attività di comunicazione** verso l'esterno, Belron Italia indica le seguenti norme di condotta:

- ogni forma di comunicazione aziendale con terzi e con il pubblico deve essere improntata a principi di **trasparenza, veridicità e completezza**;
- la comunicazione aziendale **evita di includere dati e notizie che non siano strettamente attinenti** alla società, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti della società;
- deve essere individuato **un solo soggetto aziendale**, direttamente dipendente dal Consiglio di Amministrazione, che curi la materia della comunicazione con il pubblico;
- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di **segnalare** prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciar intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.

PARTE SPECIALE “D”

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

- a. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;
- b. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa

da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

- (i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; la sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- (ii) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va

da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;

- (iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il datore di lavoro, il procuratore del datore di lavoro e i suoi sub-delegati, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino nei Centri ovvero presso la Sede della Società);
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori della Sede, dei Centri e dei Depositi Diretti.

3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, cinque differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- 1) Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;

- 2) Dettare principi e regole di condotta generali, per l'azienda, per tutti i Destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- 3) Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico, nonché da ogni altra norma di legge e regolamento;
- 4) Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
- 5) Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, Belron Italia si propone di regolamentare ed indirizzare l'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di Belron Italia, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di Belron Italia nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è soltanto dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti: ben diversamente, la società intende dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale.

La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, tecnologica e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Procuratore del datore di lavoro per i compiti da questo delegati;
3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
4. Delegati del Procuratore del datore di lavoro;
5. Addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso;
6. Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza ;
7. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
8. Medici competenti;
9. Lavoratori.

Si deve avere presente che la struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è la seguente.

Il **datore di lavoro** (che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del Testo Unico, è stato individuato nell'Amministratore Delegato) adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio ed alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Attraverso un'apposita procura speciale, è stato individuato un **Procuratore del datore di lavoro** cui sono stati assegnati gli specifici compiti che il Testo Unico ritiene delegabili.

La Società ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, in un consulente esterno all'azienda e dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti. Sono stati eletti dai lavoratori i **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Accanto al RSPP, il Procuratore del Datore di Lavoro ha delegato, ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico, il coordinamento interno all'azienda in materia di sicurezza ad un Delegato interno, che gestisce e coordina l'ufficio interno per la sicurezza, operando ovviamente a stretto contatto con l'RSPP, e fungendo quindi da collegamento tra l'RSPP e la Società stessa.

All'interno della struttura gerarchica della Società, il Procuratore del datore di lavoro ha delegato anche ai District Manager specifiche competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I District Manager nonché il Delegato interno per la Sicurezza sono inseriti in specifici piani formativi. Ciascun District Manager ha

competenze su una serie di Centri suddivisi per aree geografiche, e ha il compito di garantire il coordinamento, la guida manageriale e l'implementazione dei processi aziendali nel distretto di competenza.

All'interno dei singoli Centri e Depositi Diretti, nonché delle sedi, la responsabilità in materia di salute e sicurezza è a carico di specifico preposto designato.

All'interno di ciascun Centro e Deposito Diretto, nonché delle sedi, sono stati individuati i lavoratori addetti al servizio antincendio, all'evacuazione ed i lavoratori addetti al servizio di primo soccorso, che sono inseriti nei piani aziendali di formazione continua.

Allo stesso modo, la Società ha proceduto alla nomina dei **Medici Competenti**, suddivisi secondo aree geografiche e coordinati da un medico coordinatore.

Belron Italia ha infine individuato una struttura di **consulenti esterni all'azienda** che coadiuva l'attività del RSPP.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

A ciò deve infine aggiungersi che, all'interno del magazzino presso la Sede di Origgio, operano anche alcuni dipendenti della Cooperativa: la Società ha infatti stipulato un contratto di appalto di servizi con la Cooperativa, cui ha affidato in appalto attività non svolte dai dipendenti della Belron Italia, cioè i servizi di imballaggio, movimentazione e magazzinaggio dei propri prodotti, da svolgersi in piena autonomia negli aspetti operativi presso la Sede di Origgio. I beni mobili e le attrezzature utilizzate dalla Cooperativa per l'adempimento dell'appalto di servizi sono o di proprietà esclusiva della stessa oppure concessi in locazione in via esclusiva alla Cooperativa stessa.

Destinatari della presente Parte Speciale, e quindi direttamente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quindi anche i soci lavoratori della Cooperativa (ed in generale i lavoratori incaricati dalla stessa, anche se non soci), cui sono stati appaltati i servizi di movimentazione, magazzinaggio e imballaggio. Quanto sopra avviene tramite verifica dell'idoneità tecnico-professionale garantita dal Datore di lavoro della Cooperativa stessa, direttamente e tramite proprio organigramma della sicurezza. La Belron Italia ha pertanto provveduto a richiedere alla Cooperativa attestazione circa la formazione/informazione in termini di sicurezza dei dipendenti della Cooperativa operanti presso la propria sede.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Belron Italia ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

Belron Italia ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso Belron Italia intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e pertanto fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

1. La diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile.
2. L'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili.
3. Il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Belron Italia si è da sempre impegnata, tra l'altro, anche nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali. Conformemente a questa politica aziendale, negli anni più recenti Belron Italia ha implementato l'utilizzo di macchinari e di tecnologie d'avanguardia per ridurre i rischi di infortunio e di malattia professionale quali a titolo esemplificativo:

- l'utilizzo di un nuovo macchinario per il sollevamento dei cristalli che, oltre ad agevolare il lavoro dei dipendenti Belron Italia minimizzando il rischio di malattia, ridurrà i rischi di infortuni determinati dal sollevamento di pesi, che costituisce l'ipotesi statisticamente più frequente di infortunio per la Società;
- l'implementazione dell'attrezzatura denominata "EZI-wire", per il distacco del parabrezza del veicolo, anch'esso finalizzato alla riduzione dei rischi di infortuni in particolare.

L'attenzione e la cura che la Società ha da sempre adottato per la tutela e la salvaguardia della salute dei propri lavoratori sono attestate anche dal registro totale degli infortuni che si sono verificati nel tempo.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, Belron Italia si impegna:

1. a rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza;
2. ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle proprie competenze e responsabilità, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;

3. a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
4. a valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
5. a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
6. a promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, Belron Italia:

- fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

Belron Italia ritiene opportuno ricordare anzitutto quali siano, in generale, le regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

Belron Italia, anzitutto, con riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, si attiene ai seguenti principi generali:

- conferma l'organizzazione e l'esercizio della propria attività industriale al più rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle circolari elaborate in materia ed assicura la realizzazione di un efficace, idoneo e

competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle tematiche relative alla materia;

- cura la redazione e la diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti ogni ulteriore e necessaria disposizione in merito ai comportamenti ed alle cautele che devono essere seguite dai lavoratori;
- mette a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- cura, attraverso i soggetti preposti alle diverse aree, che siano effettivamente impiegati, secondo le modalità richieste da manuali di istruzioni ed altre disposizioni, tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, prevedendo che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identifica e delimita negli impianti e nelle aree di pertinenza, laddove opportuno, aree di particolare pericolo per la sicurezza, limitandone l'accesso solo ai soggetti autorizzati;
- cura che esistano procedure interne che prevedano, da un lato, il periodico aggiornamento, da parte del RSPP, del documento sulla valutazione dei rischi, dall'altro, il suo pronto aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro;
- cura che esistano procedure interne sulle regole di comportamento in caso di emergenza;
- cura che le deleghe al Procuratore del datore di lavoro, così come le subdeleghe di quest'ultimo ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale, siano sempre conferite in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- cura che il Procuratore del datore di lavoro, così come i suoi subdelegati, siano forniti di tutti i poteri e della necessaria capacità di spesa per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- cura che siano esaurientemente adempiuti tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico e/o da ogni altra norma di legge o regolamento;
- predisporre una scheda che consenta ad ogni lavoratore di segnalare in via anonima fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro;
- cura che fornitori, appaltanti, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla società, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della società, rispettino le norme di sicurezza sul lavoro con lo stesso livello di rigore che deve essere seguito dai dipendenti di Belron Italia;

- cura la valutazione dei rischi chimico, da rumore, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda;
- per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di Belron Italia;
- per quanto riguarda i lavoratori interinali, di cooperative e di società appaltatrici che operino all'interno delle Sedi, dei Centri e/o dei Depositi Diretti attenersi alle istruzioni loro impartite dal datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da Belron Italia ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento al RSPP ed al Procuratore del datore di lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la relativa valutazione sia via via aggiornata e attualizzata a nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; c) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che la loro valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;

- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, provvedere alla loro evasione, nonché alla trasmissione all'Ufficio Centrale per la Sicurezza per l'archiviazione;
- riferire immediatamente agli amministratori e all'Organismo di Vigilanza, nei casi di assoluta gravità, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;
- riunirsi periodicamente, anche con il consulente esterno in materia di sicurezza, al fine di coordinare le rispettive attività e garantire il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali sui temi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettano le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione emessa da ognuno dei soggetti con compiti rilevanti in tema di sicurezza, con appositi documenti, che contengano ogni istruzione necessaria al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, Belron Italia ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente tanto alle attività svolte all'interno della sede centrale ed operativa, quanto a quelle esercitate nei singoli Centri.

I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nel documento **Valutazione dei Rischi**, predisposto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico, e che si articola in tre distinte parti: (i) elementi di valutazione dei rischi; (ii) punti di verifica e (iii) programma di prevenzione e protezione.

In aggiunta, per quanto i singoli Centri manchino dei requisiti per poter essere considerati, ai sensi dell'art. 2 lett. t del Testo Unico, autonome "*unità produttive*", non essendo dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, Belron Italia, all'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 comma 2 del Testo Unico, ha comunque provveduto a redigere un documento specifico per ogni Centro. Tale documento (denominato altresì **Documento di Filiale**), contiene, eventualmente in forma sintetica, (i) l'analisi dei rischi e l'illustrazione dei provvedimenti volti alla loro eliminazione o quanto meno riduzione; (ii) l'indicazione degli aspetti organizzativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Testo Unico (a titolo esemplificativo, nomine, consultazioni del RLS, ecc.); nonché (iii) l'indicazione di norme, istruzioni e cautele da adottare nell'esecuzione delle varie attività ivi effettuate (uso dei particolari macchinari, comportamenti da adottare nell'esercizio delle lavorazioni, informazione e formazione dei dipendenti, procedure per i casi di emergenza, uso dei dispositivi di

protezione, sanzioni disciplinari ed amministrative applicabili in caso di mancato utilizzo dei dispositivi di protezione).

Allo stesso modo, Belron Italia ha provveduto alla redazione di un ulteriore documento, denominato altresì **Informazione dei Lavoratori**, che contiene notizie generali sull'azienda, stralci degli articoli ritenuti più rilevanti del Testo Unico in materia di diritti e doveri dei lavoratori, indicazione dei rischi di carattere generale cui tutti i lavoratori possono essere esposti, spiegazione e chiarimenti in merito della segnaletica presente nei luoghi di lavoro e descrizione delle norme generali di comportamento poste a carico di tutti i lavoratori. Il Capo Centro di Assistenza favorisce la diffusione e provvede alla consegna di tale documento a tutti i lavoratori impiegati presso il Centro.

In aggiunta, la Società ha predisposto, all'esito della valutazione dei rischi specifici, di informare dettagliatamente ogni lavoratore tramite le **Schede di formazione**, estratte dallo stesso documento di valutazione dei rischi, riguardanti ciascuna le singole mansioni ricoperte all'interno di ogni Centro (i.e. mansioni d'ufficio, installatore – carrellista magazziniere, installatore-addetto alla riparazione dei cristalli (o add.glass-medic), installatore – sostituzione cristalli, installatore – addetto alla sostituzione di vetri per autoveicoli industriali, installatore – autista). Col criterio della semplicità e comprensibilità, le schede contengono gli indici di rischio rilevati nonché specifiche istruzioni in merito a: (i) principali rischi fisici e chimici legati alla mansione; (ii) modalità di prevenzione dei rischi e uso dei dispositivi di protezione; (iii) regole specifiche di comportamento. La scheda è strumento di informazione, formazione ed addestramento, e viene consegnata dal Capo Centro di Assistenza al lavoratore in funzione delle mansioni ricoperte.

Infine, in aggiunta ai documenti finora elencati, e pur se non espressamente previsto dalle disposizioni del Testo Unico, si deve ricordare ancora il c.d. Manuale Tecnico (ad uso esclusivamente interno) che contiene tutte le informazioni tecniche necessarie in relazione alla sostituzione dei vetri per autoveicoli. Il Manuale è improntato in particolare sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e sulla qualità e sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative. Il Manuale viene consegnato a tutti i fitter (i.e. i tecnici occupati all'interno dei Centri per la sostituzione e la riparazione dei cristalli per autoveicoli e veicoli industriali), nonché ai Capi del Centro di Assistenza ed al dipendente amministrativo dei Centri, all'esito del periodo di formazione. Il contenuto dei documenti sopra indicati (i.e. Informazione dei Lavoratori e Schede di formazione) viene inoltre illustrato ai lavoratori dal Capo del Centro di Assistenza nell'ambito dei momenti di formazione ed informazione espressamente previsti e disciplinati.

In particolare, per quanto riguarda l'informazione e la formazione dei lavoratori esperti già in forza, questa viene svolta nell'ambito di una riunione (di cui viene redatto apposito verbale) in cui il Capo del Centro di Assistenza: (i) illustra i documenti di informazione e formazione; (ii) mette in evidenza i rischi connessi agli attrezzi e ne illustra il corretto uso; (iii) mette in evidenza i rischi legati alla manipolazione del vetro; (iv) mette in evidenza i rischi legati all'uso di prodotti chimici; (v) mette in evidenza i rischi legati alla caduta di pesi e della persona; (vi) illustra ed addestra all'uso dei dispositivi di protezione, informando i lavoratori circa le modalità di gestione, ed altresì circa le sanzioni disciplinari ed amministrative previste per il loro mancato o scorretto utilizzo; e (vii) illustra infine circa il significato della segnaletica presente nei luoghi di

lavoro e più in generale su tutti gli strumenti di formazione presenti nella bacheca lavoratori.

Quanto invece alla formazione dei nuovi assunti, o di quella necessaria in caso di cambio di mansioni, questa viene svolta direttamente dal Capo del Centro di Assistenza che consegna in tale occasione, oltre ai dispositivi di protezione, anche la specifica Scheda di formazione, illustrandone e spiegandone il contenuto e l'uso.

Quanto invece al personale della Cooperativa che opera presso la Sede di Origgio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Società, in qualità di società committente ha predisposto un unico Documento di Valutazione dei Rischi, che contiene anche una sezione appositamente destinata ai rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3 del TU, che è stato allegato al contratto di appalto di servizi.

I soci della Cooperativa (o comunque i collaboratori della stessa, anche se non soci) impiegano esclusivamente attrezzature proprie della Cooperativa, sia a titolo di proprietà che in virtù di appositi contratti di locazione di beni mobili. In ogni caso, i dipendenti della Cooperativa hanno propri Preposti che danno indicazioni solo ed esclusivamente ai dipendenti della Cooperativa, e a cui gli stessi possono rivolgersi in via esclusiva.

È prevista una netta distinzione e ripartizione dei flussi di operatività anche se connessi e sequenziali, dei compiti, degli spazi, degli strumenti e dei referenti stessi tra i dipendenti di Belron Italia e quelli della Cooperativa, di tal che non esistono di fatto contatti diretti tra gli uni e gli altri. I dipendenti ricevono direttive ed istruzioni dai rispettivi Preposti (da un lato, quello della Società e, dall'altro, quello della Cooperativa): solo questi coordinano le attività lavorative anche tra di loro.

Analogamente, con i fornitori con i quali esiste rischio di interferenza, è stato condiviso il Documento di Valutazione dei Rischi e sottoscritto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Tutta la documentazione sopra illustrata è conservata presso l'Ufficio Centrale per la Sicurezza.

La documentazione relativa a ciascun Centro viene conservata anche da questo, in formato cartaceo e/o informatizzato.

In tutti i casi, la documentazione in esame è a disposizione dei lavoratori per la consultazione in ogni momento.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

Belron Italia ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui al Testo Unico, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e

all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriore disposizioni introdotte dal Testo Unico.

In occasione infatti dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata, così come di ulteriore normativa ad essa collegata, Belron Italia ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all'esercizio delle attività aziendali, al riesame e all'aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all'aggiornamento di tutta la relativa documentazione.

La dimostrazione è offerta dall'ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico.

Tale documentazione è conservata presso l'Ufficio Centrale per la Sicurezza nonché, per quanto di competenza, presso ciascun Centro e Deposito Diretto. La documentazione relativa al personale dei Centri, prodotta su formato cartaceo e/o digitalizzato, è comunque disponibile anche sul portale intranet.

Sotto tale profilo, il documento fondamentale è anzitutto il **Documento di Valutazione dei Rischi** previsto dal Testo Unico. Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal datore di lavoro con il supporto tecnico dei consulenti esterni di cui Belron Italia si avvale in materia.

A questo documento si affiancano **ulteriori e più specifici documenti**, riguardanti particolari tipologie di rischio (chimico, da movimentazione manuale dei carichi, da movimenti ripetitivi, da vibrazioni, da rumore), nonché ulteriori rischi indicati dal Testo Unico (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, agenti cancerogeni mutageni, amianto, agenti biologici, incendio, atmosfere esplosive).

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di quei documenti (e la valutazione dei rischi che li ha preceduti) non conclude il suo compito: decisivo è, per l'appunto, che **l'attività di valutazione sia costante e continuativa**, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti.

Altro profilo fondamentale è dato dalla **valutazione di eventuali rischi sanitari**. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dai diversi medici competenti e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della *privacy*, nonché di quanto previsto al D.L.106\2009, nel luogo concordato ed indicato in fase di Nomina del medico Competente. Detto luogo potrà essere presso il domicilio di incarico del Medico Competente tra Medico Competente, o presso il Datore di lavoro. In quest'ultimo caso, la documentazione viene conservata in appositi archivi aziendali.

I diversi medici competenti provvedono a redigere ogni anno una relazione della loro attività, con la segnalazione di particolari patologie o eventi infortunistici che abbiano avuto particolare frequenza statistica nell'anno precedente, nonché ad effettuare le dovute comunicazioni agli Enti preposti, secondo quanto previsto all'Art.40 del Testo Unico.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputino opportuno, i medici competenti possono ed anzi devono provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui siano venuti conoscenza nell'esercizio delle loro attività.

I medici Competenti partecipano altresì alle riunioni prevista all'Art.35 del Testo Unico ed indetta dal Datore di Lavoro.

Tra la documentazione che viene conservata rientrano anche i verbali di visita in ambiente di lavoro, prodotti dai singoli medici competenti, nonché delle riunioni che si svolgono annualmente alla presenza, anche disgiunta, o con nuove tecnologie di comunicazione, salvo per le figure minime previste, del medico coordinatore, dei medici competenti, del RSPP dei sub-delegati e degli RLS. I verbali di tali riunioni vengono inoltre forniti in copia a tutti ai medici competenti, comunque rappresentati dal medico coordinatore.

Destinatari delle relazioni e delle segnalazioni in parola sono il RSPP e il Procuratore del datore di lavoro in materia di sicurezza.

Belron Italia provvede a conservare tutte le relazioni, i verbali e le segnalazioni via via pervenute presso l'Ufficio Centrale per la Sicurezza.

10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, Belron Italia ha da tempo provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti di valutazione) anche con riferimento a casi di **emergenza, primo soccorso, incendio.**

Belron Italia si è inoltre preoccupata di disciplinare in maniera puntuale la materia della salute e sicurezza in caso di appalti conferiti ad imprese terze. In proposito, la Società ha predisposto un apposito modello di capitolato, che deve costituire parte integrante di ciascun contratto di appalto, e che è volto a disciplinare, in materia, l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore.

Ogni Centro provvede alla raccolta di tutti i documenti relativi alla valutazione dei diversi rischi: la raccolta degli stessi è posta a disposizione di ogni lavoratore che abbia interesse a conoscerne i contenuti.

11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altro punto fondamentale del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La **tracciabilità** delle attività svolte garantisce una forma di **autocontrollo** sulle stesse e consente la possibilità di una

più agevole **lettura di insieme** dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

Belron Italia ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, Belron Italia ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali procedure vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le procedure di informazione e formazione loro destinate e la consegna degli appositi materiali informativi (i.e. Informazione dei lavoratori e Schede di formazione).

Presso l'Ufficio Centrale per la Sicurezza è costituito un archivio di tutta la relativa documentazione, che è conservata (su supporto cartaceo o informatico) in ordine cronologico.

Altro aspetto fondamentale, per un'effettiva ed efficace gestione della sicurezza del lavoro, è la raccolta, la tenuta e la messa a disposizione di ogni soggetto interessato di **tutti i documenti interni, le direttive, i regolamenti, le norme di condotta diffuse presso i lavoratori.**

Anche in questo caso, tutti i documenti indicati sono archiviati, su supporto cartaceo o informatico presso l'Ufficio Centrale per la Sicurezza.

Anche questa parte dell'archivio deve ritenersi accessibile per ogni lavoratore che manifesti interesse in tal senso.

12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di **formazione ed informazione** dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del **coinvolgimento** di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante **scambio d'informazioni** tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Belron Italia, con il possibile contributo del RSPP e del Procuratore del datore di lavoro in materia di sicurezza, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

1. l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
2. il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate attività di:

- **formazione collettiva** e collegiale *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche per i lavori già in servizio);
- **formazione individuale**, all'ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni;
- **accesso** di tutti i soggetti interessati all'archivio documentale in materia di sicurezza.

È opportuno precisare che, per quanto attiene ai lavoratori interinali Belron Italia si fa carico di tutto ciò che concerne la formazione, addestramento e consegna dei dispositivi di protezione individuale, mentre ai dipendenti di cooperative che operino all'interno di un Centro, la formazione, ai sensi del Testo Unico, è affidata al rispettivo datore di lavoro. A tal fine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 26 del Testo Unico, Belron Italia, in persona del Delegato interno trasmette al datore di lavoro della Cooperativa tutte le informazioni prescritte dalla legge in merito ai possibili rischi connessi alle mansioni da svolgersi, ai relativi dispositivi di protezione ed al loro uso, nonché alle procedure adottate da Belron Italia.

Quanto al secondo punto, invece, Belron Italia prevede forme di coinvolgimento sulla base di

- **riunioni periodiche** con i lavoratori ed i loro rappresentanti,
- possibilità di **segnalazioni** di disfunzioni e carenze con la predisposizione e la messa a disposizione di un'apposita scheda di segnalazione.

Delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita **scheda**, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

Le segnalazioni di disfunzioni possono essere indirizzate all'RSPP.

Sia delle schede di formazione, sia delle segnalazioni è tenuta raccolta cronologica presso l'Ufficio Centrale per la Sicurezza.

13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale.

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su un **doppio livello**:

- **primo livello:** costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- **secondo livello:** riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni o consulenti esterni.

Con riferimento a questo secondo profilo, Belron Italia ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, la revisione e la verifica della valutazione dei rischi, a livello generale, non oltre i quattro anni. Cadenze temporali differenti sono poi previste per le analisi delle differenti tipologie di rischi all'interno della Società. In ogni caso, è prevista anche una nuova valutazione ogniqualvolta la Società dovesse procedere a modifiche delle modalità di esercizio delle attività e delle apparecchiature utilizzate.



PARTE SPECIALE “E”

Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all’art. 25-*octies* del Decreto.

Quest’ultima norma, introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di “*Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, stabilisce: “In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

Si provvede qui di seguito a una breve descrizione dei reati indicati nell’art. 25-*octies* del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui l’agente non abbia preso parte al delitto precedente.

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell’acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L’occultamento, infine, si attua con il semplice nascondimento del bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa.

In quest’ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall’agente.

Per espressa disposizione del 3° comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648 bis)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, anche in questa fattispecie al di fuori dei casi di concorso nel reato precedente, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 648 bis la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- i. nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- ii. nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità;

ciò quando queste condotte siano poste in essere allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega consapevolmente in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito" ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio i Destinatari **dovranno attenersi** ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che

lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione.

- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- evitare di compiere qualsiasi intervento sugli automezzi dei clienti ulteriore rispetto alla sostituzione/riparazione dei vetri, in particolare se idoneo, anche solo potenzialmente, a modificarne caratteristiche utili per l'identificazione certa del mezzo.

È fatto **divieto** in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme non solo al di sotto dei limiti di legge, ma anche di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni, altre utilità o di autoveicoli;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere i capitali o di autoveicoli, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:

- **identificare le controparti commerciali** verificandone l'identità a mezzo di documenti, dati e informazioni di fonte affidabile;
- **raccogliere informazioni sulle controparti commerciali** sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività;
- **verificare l'attendibilità commerciale e professionale** dei fornitori e partner commerciali/finanziari;

- **effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali** in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da **rapporti continuativi** con soggetti terzi devono essere precedute da un'**adeguata attività di verifica** volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare:
 - di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - di impegnarsi al rispetto del Decreto;
 - se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE “F”

Criminalità informatica

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia

seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di Belron Italia o di sue controllate alle seguenti attività:

- **alterazioni e falsificazioni** di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di **spionaggio o sabotaggio** per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

In generale, tutti i Destinatari

- devono impiegare la rete informatica aziendale **esclusivamente** per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi **solo** per ragioni professionali, nei casi e per il tempo **strettamente** necessari;
- provvedono a **comunicare** all'Organismo di tutela della Sicurezza Informatica qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la **certa identificazione** dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di **prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati**, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Su questi punti, vi è da rilevare che Belron Italia si è da tempo dotata di un dettagliato **Documento Programmatico della Sicurezza**, in cui sono state indicate tutte le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi (fisici o informatici) ai dati sensibili che sono trattati dall'azienda: a quelle misure (in quanto compatibili con l'aspetto dell'accesso e della sicurezza della rete informatica), la Parte Speciale fa rinvio, rendendole parte integrante anche del presente Modello. Per quanto il d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 abbia abrogato l'obbligo di adozione del Documento Programmatico della Sicurezza, permane comunque l'obbligo di osservare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 34 del Codice della Privacy, e di fornirne adeguata prova. Belron Italia, pertanto, di propria iniziativa, continua a predisporre annualmente un proprio Documento Programmatico per la Sicurezza.

Tale documento individua dettagliatamente i compiti e le prerogative dell'**apposita funzione aziendale** creata per la cura e la gestione di ogni questione relativa alla rete informatica e al trattamento dei dati in essa presenti (**Responsabile IT**). Questa funzione svolge, in Belron Italia, i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e manutenzione degli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati di cui Belron Italia è Titolare, assicurando la sicurezza del trattamento dei dati stessi effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la sicurezza del sistema informatico utilizzato da Belron Italia;
- adozione delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 34 del Codice della Privacy;
- individuazione, nomina e designazione di uno o più Incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici;
- individuazione, nomina e designazione di uno o più Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati;
- custodia e conservazione dei supporti utilizzati per le copie dei dati;
- eventuale interazione con l'Autorità Garante, in caso di richiesta di informazioni ovvero in caso di effettuazione di controlli o accessi da parte di quest'ultima;
- tempestiva informazione al Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge;
- predisposizione di un rapporto scritto in merito allo svolgimento dei compiti attribuiti, agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare con periodicità annuale, dando inoltre al titolare piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche periodiche circa il rispetto delle disposizioni di legge e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

Quanto alla **certa identificazione** dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, Belron Italia ha da tempo adottato norme generali (anch'esse analiticamente indicate dal Documento Programmatico della Sicurezza) circa l'impiego di appositi codici identificativi ("**credenziali di autenticazione**") abbinati a **password**.

La **password**:

- deve essere ideata dall'utente ed essere nota solo a quest'ultimo;
- deve essere individuata in base a specifiche regole indicate puntualmente nel Documento Programmatico della Sicurezza (numero minimo di caratteri, esclusione di parole di senso compiuto, esclusione di dati ricollegabili all'utente ecc.);
- deve essere modificata ogni mese;

- deve essere conservata su supporto cartaceo ed in busta chiusa, secondo la procedura di conservazione indicata dal Documento Programmatico della Sicurezza;
- non deve essere rivelata ad alcun collega né a terze persone;
- non deve essere rivelata neppure al personale tecnico che debba procedere alla manutenzione del pc.

Per evitare intrusioni momentanee è infine previsto che tutti i pc siano dotati anche di una **password di screensaver**, che si inserisca nel caso di temporaneo allontanamento dell'utente dal pc acceso.

Da un punto di vista telematico, invece, Belron Italia previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con apposito **software antiintrusione**.

Belron Italia incarica il Responsabile IT di vigilare sul rispetto delle norme di condotta sin qui indicate, con **controlli casuali** e con **controlli periodici** sulla regolare tenuta delle password e sul loro regolare aggiornamento (che abbiano cadenza almeno annuale).



PARTE SPECIALE “G”

Delitti contro l’industria ed il commercio

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO)

Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 l’elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell’ente è stato nuovamente ampliato.

La legge, intitolata “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nel d.lgs. 231/01 i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-nonies.

Questo, in particolare, il testo del nuovo articolo 25-bis.1: “*(Delitti contro l’industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2*”.

Questo, invece, il testo del nuovo articolo 25-nonies: “*(Delitti in materia di violazione del diritto di autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive e previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge numero 633 del 1941*”.

Si deve poi aggiungere che la stessa legge ha modificato anche l’art. 25-bis del decreto, aggiungendo, alle fattispecie rilevanti alla stregua di quella norma, anche gli articoli 473 e 474 c.p.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme citate.

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio altrui.

L’art. 513 c.p., pure essendo rivolto alla tutela dell’ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un’attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall’azione violenta e fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell’attività

commerciale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, quando ciò avviene attraverso la forza fisica; la seconda quando si verifica per la prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura se ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, viene cagionato un nocumento all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)



Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di loro introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

Delitti in materia di diritto di autore

La legge sul diritto contiene una serie di norme incriminatrici di condotte (in senso lato) violatrici di altrui diritti d'autore. Il Decreto richiama e rende rilevanti alcune di esse.

Poiché si deve escludere che esista un rischio specifico di commissione di simile tipologia di delitti, basti qui dire che le fattispecie rilevanti integrano condotte di diffusione illegittima, duplicazione e commercializzazione abusive di opere d'ingegno coperte dall'altrui diritto d'autore.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474)

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti nonché l'introduzione nel territorio di prodotti

recanti segni

2. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di attività svolte da Belron Italia consente di verificare l'esistenza di un rischio certamente limitato di commissione dei citati delitti.

In primo luogo, Belron Italia acquista i vetri per autoveicoli dai seguenti fornitori leader a livello mondiale:

- AGC Cuneo, con sede legale in Belgio;
- FUYAO Glass Industry Group con sede legale in Hong Kong, China
- Autover Olanda, con sede legale in Olanda;
- Guardian, con sede legale in Spagna;
- Pilks UK e Pilks Polonia, con sede legale in Gran Bretagna;
- Pilks Italia e Pilks China, con sede legale in Italia;
- Rioglass Spagna, con sede legale in Spagna;
- Rioglass Belgio, con sede legale in Belgio;
- Shatterprufe, con sede legale in Sud Africa;
- Sisecam, con sede legale in Turchia.

I fornitori sopra indicati vengono individuati e selezionati dal gruppo Belron, che cura direttamente la negoziazione degli accordi con gli stessi e la sottoscrizione dei relativi contratti. Belron Italia non partecipa pertanto in alcun modo alle negoziazioni aventi ad oggetto le condizioni contrattuali che vengono applicate, tanto meno ciò che concerne i prezzi di acquisto dei prodotti, determinati direttamente dal gruppo Belron. Ciò rende del tutto improbabile la commissione di illeciti che si riferiscono a condotte di diffusione e distribuzione di prodotti (con segni mendaci, con segni contraffatti etc.).

Inoltre, nella prestazione del proprio servizio, Belron Italia utilizza unicamente apparecchiature, strumentazioni e sostanze sottoposte a un titolo di proprietà industriale di proprietà esclusiva della società Belron Technical, appartenente al gruppo Belron: il dato esclude la possibilità di commissione dell'illecito di cui all'art. 517-ter c.p. (usurpazione di titoli di diritto industriale).

Dall'ambito delle attività tipiche di Belron Italia, infine, esulano completamente aspetti di attività che possano implicare problematiche di tutela del diritto di autore.



L'area astrattamente a rischio, per Belron Italia, è quindi rappresentata dal **confronto commerciale con i concorrenti**: seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-bis c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, Belron Italia ha ritenuto di creare comunque una Parte Speciale per questo settore di attività, poiché crede profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata e ritiene doveroso richiamare tutti i Destinatari del modello su questi fondamentali punti.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo **le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da Belron Italia**, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che **devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva dalla sede centrale di Belron Italia**;
- nell'esercizio dell'attività aziendale possono essere impiegati **solo loghi, insegne, marchi e simili che siano quelli indicati ed approvati da Belron Italia**.

Il **primo principio di condotta** è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita è considerata da Belron Italia un elemento decisivo della propria attività aziendale, pertanto, Belron Italia ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano necessariamente determinate e gestite a livello centralizzato, da parte della direzioni competenti.

È pertanto fatto espresso **divieto** a tutti i Destinatari di esercitare l'attività aziendale a condizioni e modalità differenti rispetto a quelle stabilite da Belron Italia, di adottare autonomamente iniziative promozionali o effettuare tipologie di servizi non previste.

Quanto al **secondo principio di condotta**, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di Belron Italia sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.



Anche se l'eventuale controversia è particolare o locale (a titolo esemplificativo, riguarda solo un centro ed i suoi rapporti con un centro di imprese concorrenti), è fatto espresso **divieto** ai Destinatari di volta in volta interessati di gestire autonomamente il confronto o la controversia in corso.

Al contrario è fatto **obbligo** a quei soggetti di comunicare la controversia alla sede di Belron Italia e di astenersi da ogni iniziativa che non sia da essa indicata.

In ogni caso, Belron Italia pone un esplicito **divieto** a tutti i Destinatari di accedere, per qualunque ragione, alle aree di pertinenza di imprese concorrenti e di avere qualunque contatto fisico con beni, strumenti e strutture di loro proprietà.

Allo stesso modo, in caso di contrasti o confronti con imprese concorrenti, sono **vietati** contatti diretti con i dipendenti delle stesse.

Il **terzo principio di condotta** è volto alla prevenzione di eventuali illeciti tra quelli relativi all'impiego dei segni distintivi.

È fatto espresso **divieto** a tutti i Destinatari di impiegare altri segni distintivi rispetto a quelli ufficiali di Belron Italia ed è, parallelamente, espressamente fatto **obbligo** agli stessi di impiegare sempre, nell'esercizio di ogni aspetto dell'attività commerciale, in via esclusiva i segni distintivi di Belron Italia.



PARTE SPECIALE “H”

Delitti contro l’attività giudiziaria

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito nel Decreto l’articolo 25-decies, secondo cui “*in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*”.

L’articolo 377-bis c.p. sanziona l’induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

2. AREA A RISCHIO

L’attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell’illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell’ente fossero chiamati dall’autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull’ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell’ipotesi accusatoria.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Nel caso in cui Belron Italia o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell’autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, **devono ritenersi completamente liberi** di rispondere secondo verità.

Belron Italia assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell’azienda.

Belron Italia, anzi, indica come espresso **obbligo** di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell’autorità giudiziaria.

Belron Italia tutela la **riservatezza** del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla società la circostanza di un’eventuale

convocazione o di un'avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio negativo dell'azienda il fatto del dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti dell'azienda o di un suo esponente, Belron Italia provvederà ad individuare, tra i propri dirigenti, un **soggetto responsabile** del procedimento, cui competeranno l'apertura e la tenuta di un apposito **fascicolo** in cui saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro), nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, Belron Italia investirà immediatamente della questione un **legale di fiducia**, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà **prontamente informato l'Organismo di Vigilanza**, cui sarà altresì indicata l'identità del soggetto incaricato della tenuta del fascicolo e del difensore di fiducia.

È fatto **obbligo** a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.



PARTE SPECIALE “I”

Reati ambientali

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – UNDECIES)

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha definitivamente esteso la responsabilità amministrativa delle società anche ad alcuni reati ambientali.

La norma ha infatti introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *undecies* che include nell'ambito dei reati presupposto anche alcuni illeciti di natura ambientale, previsti dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*, c.d. **Codice dell'Ambiente**), dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 (*Disciplina dei diritti relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (...) nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), dalla legge 28 dicembre 1993 n. 549 (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), e dal d. lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*).

Il d. lgs. 121/2011 ha inoltre inserito nel codice penale due nuove fattispecie: l'art. 727 *bis* (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*), e l'art. 733 *bis* (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*). Al pari delle reati sopra indicati, la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto è stata estesa anche a tali nuove fattispecie.

Questo, in particolare, il testo della norma:

“25-undecies. Reati ambientali.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino

a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ⁽²⁸⁾.

Si provvede qui di seguito ad una descrizione degli illeciti per il quali l'articolo in esame ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti.

(i) Codice Penale

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

È inoltre punito chi distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

È punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

La fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

(ii) D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice dell'Ambiente

Art. 137 Sanzioni penali

comma 2

La norma punisce la condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena prevista dal Decreto è la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 3

Punisce chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

La pena è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 5

È punita la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

In tal caso la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 al Codice dell'Ambiente, si applica invece la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista inoltre, per tale sola ipotesi, l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 11

La norma punisce la condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Codice dell'Ambiente, con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.



comma 13

È punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili che contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

comma 1 lettere a) e b)

La norma punisce la condotta di chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli articoli 208- 212 e 214-216 del Codice dell'Ambiente. La pena è la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, la medesima condotta è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Si applica invece la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 4

L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sono punite con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 *undecies* comma 2 lett. b).

Si applica la sanzione pecuniaria non superiore a 150 quote.

comma 5

La norma punisce chi, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, del Codice dell'Ambiente, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti. La pena prevista è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 6 primo periodo

La norma punisce con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote la condotta di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *b*) del Codice dell'Ambiente.

Art. 257 Bonifica dei siti

comma 1

La norma punisce la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente. È inoltre punito chi non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242. In entrambi i casi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Comma 2

Se l'inquinamento in esame è provocato da sostanze pericolose, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

comma 4

La norma è indirizzata alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*). La condotta consistente nell'esecuzione del trasporto dei rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero dell'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del regolamento stesso, è punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.

Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata da 400 a 800 quote.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

comma 1

La norma punisce con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e

attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

In entrambi i casi, è prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

Il Decreto prevede invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione della fattispecie in esame.

Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

comma 6

La norma punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. È prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 7 secondo e terzo periodo

È altresì punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La medesima sanzione è prevista anche per colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

comma 8 primo e secondo periodo

Infine, la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria è aumentata da 200 a 300 quote.

Art. 279 Sanzioni

comma 5

È punita la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite

di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La sanzione pecuniaria è fino a 250 quote.

(iii) L. 7 febbraio 1992 n. 150

Artt. 1, 2 e 6

comma 1

La norma punisce con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote l'importazione, l'esportazione, il trasporto e l'uso illecito di specie animali e il commercio di piante riprodotte artificialmente.

Le condotte sopra descritte sono punite con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 3 bis

La norma punisce la falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze nonché l'uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

La sanzione pecuniaria varia a seconda della specifica condotta da un minimo 150 quote a un massimo di 500.

(iv) L. 28 dicembre 1993 n. 549

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La norma punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

(v) D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202

Art. 8 Inquinamento doloso

La condotta punita è lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti, per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nel caso invece in cui dallo sversamento derivino danni permanenti, la sanzione pecuniaria è elevata da un minimo di 200 fino a un massimo di 300 quote.

È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

Il Decreto prevede invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione della fattispecie in esame.

Art. 9 Inquinamento colposo

Lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti è punito con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Se la medesima condotta causa danni permanenti, la sanzione pecuniaria va da un minimo

di 150 a un massimo di 250 quote. In tal caso, è prevista anche l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

2. PREMESSA: I RIFERIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO AI REATI AMBIENTALI

SI RENDE NECESSARIA UNA BREVISSIMA PREMESSA: A DIFFERENZA DI QUANTO AVVENUTO IN OCCASIONE DELL'INTRODUZIONE NEL DECRETO DEI REATI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, CON L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI IL LEGISLATORE NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE CIRCA IL POSSIBILE ESONERO DELL'ENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEL CASO DI ADOZIONE DI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA CONSOLIDATI A LIVELLO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE.

Non risultano del resto aggiornate ai reati di cui alla presente Parte Speciale le Linee Guida di Confindustria, né si sono ancora registrati in materia sufficienti precedenti giurisprudenziali.

Consapevole dell'assenza di indicazioni e riferimenti specifici – tanto normativi quanto nella prassi - per l'adeguamento del Modello anche ai reati ambientali, Belron Italia si impegna comunque a curare l'aggiornamento della presente Parte Speciale non appena interventi legislativi, pronunce giurisprudenziali, indicazioni delle associazioni di categoria o infine le *best practices* in materia ne suggeriscano una revisione.

3. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'ampio ambito dei reati ambientali introdotto nel mese di agosto 2011 nel Decreto comporta evidentemente un rischio per la società di commissione dei reati in questione.

Belron Italia pone il rispetto dell'ambiente tra i principi cardine della propria attività aziendale. Il Codice Etico ribadisce l'impegno della Società e dei suoi dipendenti a far sì che l'impatto ambientale dell'Attività sia minimo. A tal fine, la Società si adegua agli standard fissati da Belron® nelle linee guida ambientali predisposte a livello locale e globale.

A riprova dell'attenzione che il Gruppo Belron nutre per la tematica ambientale e in particolare per l'impatto che le attività esercitate potrebbero cagionare sull'ambiente, lo stesso ha implementato a livello globale un sistema denominato “*Carbon Footprint*” che ha lo scopo di monitorare il livello di gas serra prodotti come conseguenza dello svolgimento delle attività aziendali dalle varie società che fanno parte del Gruppo, al fine di ridurre al massimo l'impatto sull'ambiente.

In questa prospettiva, e a dimostrazione dell'interesse e dell'impegno che Belron Italia adotta nell'ottica del rispetto dell'ambiente, la Società ha ottenuto la certificazione ISO 14001 relativamente al sistema di gestione ambientale adottato al suo interno. Si tratta di una certificazione volontaria e non obbligatoria che vale ad attestare che la Società si è dotata di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo i rischi e gli impatti ambientali dell'attività di riparazione e sostituzione vetri per autoveicoli e che la Società ricerca e cura l'implementazione di un sistema di verifiche e controlli finalizzato al

continuo miglioramento del sistema, alla sua efficacia, alla sua efficienza e alla sua sostenibilità.

Sotto questo profilo, Belron Italia ha inoltre istituito al proprio interno la figura del Responsabile Audit, Qualità e Ambiente, che ha il compito di verificare la conformità delle attività aziendali alla normativa ambientale, la corretta implementazione, all'interno della Società, di tutti gli adempimenti relativi, nonché l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione ambientale certificato.

Al di là di fattispecie limite, che non si ritiene possano comportare nemmeno astrattamente un rischio per Belron Italia, tenuto conto dell'Attività dalla stessa esercitata – quali, a titolo esemplificativo, l'inquinamento doloso o colposo da navi, ovvero il commercio illecito di specie animali e vegetali – è evidente che altre fattispecie di recente introduzione, concernenti le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti, nonché l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, e delle acque, coinvolgono, in maniera più o meno incisiva, l'esercizio di qualsiasi attività di impresa.

Ed è appunto in relazione a queste specifiche fattispecie che si è quindi riscontrato un potenziale rischio di commissione anche per Belron Italia.

Belron Italia non svolge attività produttiva industriale. Nella sede di Origgio vengono esercitate, oltre alle normali attività d'ufficio, le attività di stoccaggio e successiva distribuzione dei prodotti tipici dell'Attività svolta (vetri per autoveicoli e materiale non strategico). I Centri si occupano della riparazione e sostituzione di vetri per autoveicoli, mentre i Depositi (Diretti ed Indiretti), svolgono funzioni di magazzino e si occupano quindi dello stoccaggio e della successiva distribuzione dei prodotti tipici dell'Attività aziendale.

Sulla base dell'analisi di rischio condotta, si può ritenere che l'area particolarmente a rischio per la commissione dei reati in esame in relazione alle attività aziendali, è quella che riguarda la gestione aziendale del ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda in particolare le attività relative alla produzione di rifiuti, si deve rilevare che un'area di rischio tipica che è stata ravvisata, per una società come Belron Italia che non trasporta rifiuti, ma si limita a produrli e consegnarli poi a trasportatori autorizzati terzi, è quella relativa alla loro classificazione.

Peraltro, il conferimento dell'incarico di trasporto dei rifiuti ad un soggetto terzo, trasportatore specializzato e munito delle necessarie autorizzazioni, come accade nel caso di Belron Italia, potrebbe inoltre configurare astrattamente la responsabilità della Società laddove tale soggetto dovesse commettere uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies*: il trasportatore potrebbe infatti rientrare nella categoria dei "soggetti sottoposti" di cui all'art. 7 del Decreto, e la sua condotta potrebbe pertanto configurare una responsabilità anche della Società.

L'analisi condotta sulle modalità di svolgimento delle attività aziendali e sulle procedure in essere presso la Società ha comunque consentito di evidenziare un rischio remoto di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.



Belron Italia ha infatti affidato a società specializzate, munite delle necessarie autorizzazioni di legge e iscritte presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali le attività di ritiro dei rifiuti, pericolosi e non, presso la propria Sede nonché presso i propri Centri ed i Depositi. Tali società si occupano del ritiro dei rifiuti, del loro confezionamento e della verifica della loro classificazione, nonché del loro smaltimento presso impianti autorizzati ed in regola con le necessarie autorizzazioni ambientali.

In particolare, i rifiuti prodotti da Belron Italia consistono nei seguenti materiali: rottami di vetro, plastica, metallo, contenitori contaminati (in particolare da collanti e attivatori), imballaggi in carta e cartone, imballaggi in materiali misti, bombolette, carta e materiale assorbente contaminato e toner. Tra questi, risultano classificati come rifiuti pericolosi gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, le bombolette e il materiale assorbente contaminato. In aggiunta a quelli sopra elencati, la Società produce e smaltisce materiali residui legati ai prodotti tipici della propria Attività aziendale (parabrezza e vetri per autoveicoli). Per lo smaltimento dei rottami di vetro, causati particolarmente dalla sostituzione di cristalli, dalla rottura di cristalli maneggiati nei magazzini, o dai resi non recuperabili ricevuti dai clienti, la Società ha stipulato un apposito contratto con società specializzata nel settore della raccolta, del trattamento e della cernita del vetro, dotata delle necessarie autorizzazioni di legge, sia in relazione alle attività di raccolta e trasporto, sia in relazione a quelle di recupero: Eurovetro. A sua volta, questa subappalta parte dell'attività ad altri operatori anch'essi dotati delle necessarie autorizzazioni di legge.

Infine, in relazione alle Attività svolte presso la sede di Origgio, Belron Italia ha affidato a società specializzata – e munite delle necessarie autorizzazioni e licenze di legge – il servizio di trasporto e recupero dei rifiuti lignei e di materiale da imballaggio, consistenti negli imballaggi di legno e scarti di polistirolo che vengono utilizzati per il trasporto dei vetri per autoveicoli e che vengono destinati all'attività di recupero.

Belron Italia ha da tempo adottato una procedura interna denominata “*Istruzione operativa ambientale*”, avente ad oggetto la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti presso i Centri, analoga procedura viene seguita anche presso la Sede della Società, seppure questa sia destinata esclusivamente ad uffici, e vi siano quindi prodotte categorie di rifiuti minori rispetto a quelle sopra indicate. La procedura, in particolare, è finalizzata a definire la corretta gestione della raccolta dei rifiuti, e indica tutte le informazioni operative necessarie ai fini della loro classificazione, della compilazione dei formulari per la loro corretta identificazione, della loro registrazione e conservazione, nonché della vidimazione e gestione dei registri relativi. Il tutto in conformità con la normativa che ha istituito il SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti). Per quanto riguarda l'attività dei Depositi Diretti, questa non produce rifiuti pericolosi e, pertanto, la Società non è soggetta alla normativa SISTRI.

In proposito, si segnala che risulta ulteriormente prorogata l'entrata in vigore del nuovo sistema informatizzato del SISTRI. Attualmente l'entrata in vigore risulta essere posticipata al 3 marzo 2014. Pertanto, Belron Italia, che già adotta una procedura di smaltimento dei rifiuti e registrazione cartacea degli stessi conforme alla previgente normativa in materia di SISTRI, si è già dotata di tutti gli strumenti previsti dalle novità normative e provvederà all'aggiornamento delle procedure in essere presso la sede e i Centri nel rispetto dei termini

di entrata in vigore del nuovo regime. Belron Italia ha peraltro già provveduto ad organizzare specifici corsi di formazione in materia di normativa ambientale, adempimenti e procedure relativi destinati a tutto il proprio personale dipendente. Identica informativa è poi prevista anche in sede di formazione dei neo assunti.

Belron Italia inoltre rispetta la normativa in materia di scarichi di acque reflue industriali e le direttive impartite dalle autorità competenti per i controlli in merito. Belron Italia cura inoltre l'adeguamento costante tanto della Sede quanto dei singoli centri agli adempimenti prescritti dalle norme e dalle autorizzazioni amministrative in materia.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Belron Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- verificare costantemente la conformità alle prescrizioni normative in materia ambientale dell'attività aziendale, nonché degli ambienti, degli strumenti e dei macchinari utilizzati per il suo esercizio;
- adeguare l'attività aziendale, gli ambienti, gli strumenti e i macchinari utilizzati per il suo esercizio alle prescrizioni normative ogni qual volta si renda necessario;
- attenersi alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalle norme di legge ed emanate dalle competenti autorità e uffici pubblici;
- rispettare le procedure aziendali previste in materia ambientale tra cui, in particolare, la procedura "*Istruzione Operativa - Rifiuti*" destinata ai Centri, ai Depositi e alla sede, relative alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e al loro smaltimento, nonché ai successivi adeguamenti delle stesse procedure resi necessari dalle modifiche legislative intervenute;
- verificare l'adeguatezza e la regolare e corretta attuazione dei programmi di manutenzione di impianti e macchinari;
- monitorare costantemente eventuali incidenti e situazioni di emergenza, e predisporre adeguate attività di prevenzione;
- monitorare costantemente gli esiti delle verifiche ambientali effettuate dagli uffici competenti (ASL, ARPA, ecc.). Ove da tali verifiche dovessero risultare violazioni di norme ovvero delle autorizzazioni amministrative, curare l'immediato adeguamento alle disposizioni che risultino violate.

Delle verifiche ispettive, e dei relativi adempimenti si deve dare tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;

- verificare periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo ai soggetti incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non. In caso di conferimento del medesimo incarico a nuovi soggetti, verificare in via preventiva la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

5. FLUSSI INFORMATIVI

In aggiunta agli obblighi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, in relazione ai reati previsti dalla presente Parte Speciale, è posto a carico delle seguenti direzioni, coinvolte nella gestione del sistema ambientale adottato da Belron Italia, l'obbligo di fornire informativa periodica al Responsabile Audit, Qualità e Ambiente e all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento delle attività di loro competenza in materia ambientale, con cadenza semestrale. Si tratta in particolare delle seguenti direzioni:

- *Operations*;
- Amministrazione Finanza e Controllo;
- Risorse Umane.

Resta salvo comunque l'obbligo, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, di segnalare immediatamente e senza indugio all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto che costituisca violazione – o qualsiasi condotta anomala che possa costituire violazione – delle regole di condotta e delle procedure previste dalla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE “L”

Delitti contro la personalità individuale

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - *QUINQUIES* DEL DECRETO)

La legge 11 agosto 2003, n. 228 ha inserito nel Decreto l’articolo 25- *quinquies*, che ha introdotto tra i Reati Presupposto i delitti contro la personalità individuale.

Per tali delitti sono state introdotte sanzioni che variano da un minimo di duecento ad un massimo di mille quote, ed è altresì prevista, per alcuni dei delitti di cui alla presente Parte Speciale, le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di reato contemplate dall’art. 25 – *quinquies*.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. c.p. 602)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

2. AREE A RISCHIO

L'Attività di Belron Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Tuttavia, la circostanza che la Società abbia stipulato – per la propria Sede di Origgio - contratti di appalto di servizi con la Cooperativa e con fornitori quali Green Point e Sandis che impiegano o potrebbero impiegare tra i propri soci lavoratori e dipendenti anche individui provenienti da paesi extra – comunitari ed in particolare da Paesi del Terzo Mondo, comporta il rischio, quanto meno indiretto, che possa configurarsi una responsabilità amministrativa a carico della Società per il caso in cui la cooperativa commetta uno dei reati in esame, ed in particolare quelli di “*Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*” (art. 600 c.p.), e di “*Tratta di persone*” (art. 601 c.p.).

È quindi soltanto per prevenire il rischio, come si è detto, indiretto, della commissione di tali reati, che Belron Italia ha ritenuto opportuno predisporre la presente Parte Speciale.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Belron Italia ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare al lavoro minorile ed alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

Allo stesso modo, il rispetto della libertà e della dignità della persona sono principi che regolano non soltanto l'Attività della Società, ma anche quella di tutto il Gruppo di cui Belron Italia fa parte.

Belron Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e *partner* commerciali.

Anche la violazione di tali principi da parte di uno dei soggetti terzi con cui Belron Italia sottoscrive contratti o accordi commerciali costituisce violazione delle regole di condotta stabilite dal presente Modello e, pertanto, causa di risoluzione automatica del contratto in essere.

Belron Italia verifica inoltre espressamente, in sede di assunzione del proprio personale, che non sussistano condizioni tali per cui l'individuo da assumere si trovi in una delle situazioni previste dai Reati Presupposto qui in esame. A tal fine, costituiscono elementi che dovranno indurre ad una particolare attenzione in sede di assunzione la nazionalità della persona, la sua età ed il costo della manodopera offerta.

Per tutti questi motivi, come sopra illustrato, Belron Italia non ritiene che sussista un rischio concreto e diretto della commissione di alcuno dei reati oggetto di esame nella presente Parte Speciale.

Tale rischio, potrebbe però astrattamente configurarsi, in via indiretta, in relazione a talune condotte che potrebbero adottare la Cooperativa e alcuni fornitori ai quali Belron Italia ha affidato in appalto alcuni servizi da svolgersi all'interno delle proprie sedi, ed in particolare dei servizi di imballaggio, movimentazione e magazzinaggio dei propri prodotti per la prima, le pulizie delle sedi/Centri e le manutenzioni in genere per gli altri fornitori.

Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di commissione dei reati in esame, i contratti stipulati tra Belron Italia e tali società prevedono espressamente l'impegno di queste ultime al rispetto della normativa esistente, per quel che qui interessa, in materia di immigrazione, di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

I contratti di appalto e i relativi Documenti Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prevedono infatti l'obbligo, a carico delle società appaltatrici, di utilizzare esclusivamente soci lavoratori impiegati nel rispetto della normativa vigente e di adempiere i relativi obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale, nel rispetto di ogni disposizione di legge e del vigente CCNL.

Il contratto con la Cooperativa prevede inoltre la consegna dei modelli DURC, attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali e di assicurazione obbligatoria nonché dove non previsto da autocertificazione, l'invio del documento UNILAV attestante l'effettiva assunzione del lavoratore. Al fine di consentire più agevolmente la consultazione di tale documentazione da parte di Belron Italia, il contratto di appalto prevede che per quanto riguarda il contratto sottoscritto con la Cooperativa, la stessa consenta alla Società l'accesso al sito internet, tramite il quale è possibile per Belron Italia visualizzare l'elenco dei dipendenti, le loro idoneità e formazione specifica, il DURC e il DUVRI. È inoltre previsto l'obbligo per la Cooperativa di aggiornare in tempo reale i documenti relativi alla regolarità contributiva sul proprio sito internet, in modo che Belron Italia possa costantemente averne evidenza.

La Società prevede inoltre, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che



comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.



PARTE SPECIALE “PARTE SPECIALE “M”

Impiego di immigrati irregolari

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – DUODECIIES)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *duodecies*, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 *bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Tale articolo (a sua volta modificato dal d.lgs. 109/2012) punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se: (i) i lavoratori sono in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603 *bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote, entro il limite di Euro 150.000, in relazione alla commissione del delitto.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Belron Italia non impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, o ne accerta preventivamente la regolarità, né minori di età. Il rischio di commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale è quindi pressochè inesistente.

In considerazione di questo Belron Italia ha deciso di dedicare al reato di impiego di personale irregolare una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla Società e dal Gruppo di cui la stessa fa parte.

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di “caporalato” previsto dall’art. 603 *bis* c.p. (“*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”) non sia incluso nell’ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della responsabilità amministrativa dell’ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale reato contenuta nell’art. 22 comma 12 *bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (a sua volta richiamato dal nuovo art. 25 *duodecies* del Decreto), ha deciso di dettare anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.

L’area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all’assunzione di nuovo personale, affidata alla Direzione Risorse Umane.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Belron Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;
- è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;
- verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto delle normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.



PARTE SPECIALE “N”

Delitti di criminalità organizzata

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 - QUATER DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l’articolo 24-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

La norma punisce la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 416 comma 6, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 c.p., la commissione di un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* c.p., la commissione di un delitto al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 *bis* c.p., o, infine, la commissione di uno dei delitti previsti dall’art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con la sanzione da 400 a 1.000 quote.

La sanzione è invece da 300 a 800 quote per la commissione di uno dei delitti di cui all’art. 416 c.p., con esclusione del comma 6, ovvero di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), numero 5.

È prevista in ogni caso l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

La sanzione è invece l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l’organizzazione dell’associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all’uso di armi, e nell’ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Infine il comma 6 della norma, richiamato dall’art. 24-*bis* comma 1 del Decreto, prevede ulteriori inasprimenti della pena prevista nel caso in cui l’associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*), nonché all’art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

La norma punisce la condotta di chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

2. AREA A RISCHIO

L'Attività di Belron Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Per molti di essi (quelli legati agli stupefacenti, alla tratta di persone, allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestri di persona) il rischio è addirittura pressoché solo teorico.

Da un diverso punto di vista, però, deve essere chiaro che il reato di associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima e frequentissimamente ricorrente.

Sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con Belron Italia.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Belron Italia si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Belron Italia inoltre ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare, per quel che in questa sede interessa, al diritto di associazione, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

Belron Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

Se quindi, da un lato, la Società promuove e garantisce il diritto di tutti i propri dipendenti di associarsi liberamente, dall'altro, l'associazione e la cooperazione tra i dipendenti (che sono parte essenziale e strutturale dell'organizzazione di impresa) devono comunque essere oggetto di cautela ed attenzione.

È espressamente vietata pertanto all'interno della Società qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi da quelle dettate dal Modello, dalle Parti Speciali e da ogni altro atto regolamentare aziendale. Analoga regola deve valere per ogni forma di cooperazione tra dipendenti o soggetti comunque appartenenti alla società e soggetti esterni alla stessa.

Più in generale è fatto espresso divieto ad ogni dipendente della Società, nell'esercizio dell'attività aziendale, di avvalersi, in ogni forma, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla società da un formale rapporto contrattuale.

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria la attiva e concreta partecipazione di tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione all'interno della Società.

La Società prevede quindi, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.



PARTE SPECIALE “O” Corruzione tra privati

1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE

La l. 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate ad implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione. Tra queste, ai fini del presente Modello, interessa la nuova formulazione dell’art. 2635 c.c., oggi intitolato “*Corruzione tra privati*”.

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

Una delle principali novità introdotte dal nuovo articolo 2635 c.c. consiste nel fatto che la stessa pena è prevista anche per il soggetto c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la l. 190/2012 ha aggiunto la lettera *s-bis*) all’art. 25 *ter* del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 del nuovo art. 2365 c.c. Tale disposizione fa riferimento alla sanzione prevista per il corruttore, ossia chi dà o promette denaro o altre utilità. In altre parole, l’unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongono in essere atti corruttivi.

2. AREE A RISCHIO

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l’art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato “*Corruzione tra privati*”, trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Il richiamo poi espresso al solo comma 3 dell’art. 2635 c.c., ossia a quello che si riferisce alla condotta di chi “*dà o promette denaro o altre utilità*”, implica che la responsabilità amministrativa sussista solamente a carico della società i cui esponenti diano o promettano denaro o altre utilità ad esponenti di un’altra società al fine di ottenerne un vantaggio a fronte del nocumento al patrimonio della società di cui fanno parte gli esponenti aziendali corrotti. Per semplificare la ricostruzione della fattispecie, è, quindi, la sola condotta attiva

dell'impresa corruttrice che viene punita con le sanzioni previste dal Decreto, e non anche quella, passiva, della società corrotta.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio, quindi, per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra Belron Italia e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, quali - a titolo esemplificativo - i fornitori, i clienti, le imprese assicuratrici, i consulenti, i Depositi Indiretti ecc. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di Belron Italia, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività qualsiasi tipo di società.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

4. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno della società, ma anche a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente Parte Speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio di Belron Italia.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il Gruppo Belron non tollera al proprio interno il ricorso alla tangente o alla corruzione



come modalità di svolgimento delle attività aziendali, e ha pertanto già da tempo codificato nel proprio Codice Etico, una serie di principi e di regole generali di comportamento cui i dipendenti delle società del Gruppo devono rigorosamente attenersi.

La regola generale che guida il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, così come sopra individuati, è la seguente

nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di Belron Italia può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno

In aggiunta, un piano anticorruptivo interno alla Società per dirsi efficace deve necessariamente passare attraverso i seguenti passaggi/strumenti di verifica:

- Adeguata tenuta dei libri contabili

la prevenzione del rischio di corruzione non può prescindere da un'adeguata ed appropriata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali, conformemente a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo Belron e dalle procedure interne adottate dalla Società in ambito contabile e finanziario. È quindi fondamentale che i libri sociali riflettano fedelmente tutte le transazioni poste in essere dalla Società;

- Effettivo controllo interno e monitoraggio

Belron Italia ha già da tempo formalizzato un sistema di controllo interno che prevede che i pagamenti vengano effettuati sempre con il coinvolgimento di almeno due soggetti; che l'accesso ai conti della Società, sia consentito solo ai soggetti muniti di espressa procura, e che periodicamente vengano effettuate verifiche e controlli sui movimenti contabili e sulle movimentazioni delle merci a magazzino;

- Diffusione e formazione

Belron Italia cura anche la formazione specifica in materia di anticorruzione ai propri dipendenti, a tutti i livelli. Tali incontri formativi devono essere periodicamente ripetuti nel tempo, non solo per ottemperare alla formazione in caso di nuove assunzioni, ma anche per rinfrescare quella dei dipendenti, in modo che siano sempre presenti ed attuali le necessarie ed adeguate condotte preventive da seguire all'interno della Società.

Traendo spunto dalle procedure preventive suggerite dal c.d. *UK Anti Bribery Act*, entrato in vigore nel Regno Unito nel corso del 2010, che punisce indistintamente la concussione e la corruzione, inclusa quella tra privati, Belron Italia ha quindi provveduto a designare al

proprio interno un “Manager Incaricato”, selezionato tra chi rivesta almeno il ruolo di dirigente, cui è affidato il compito in generale di monitorare il rispetto delle procedure anticorruzione, e di concedere le autorizzazioni richieste dalle stesse. Il Manager Incaricato è una figura chiave nel sistema preventivo, e deve pertanto essere dotato di quella professionalità, autonomia, autorevolezza e rispetto all’interno dell’azienda che gli consentano di essere considerato il punto di riferimento, nonché l’esempio, in materia di anticorruzione. All’interno della Società, tale ruolo è stato attribuito al Responsabile Sociale e Responsabilità, che già svolge, all’interno di Belron Italia, un ruolo e funzioni del tutto analoghi rispetto a quelle che gli sono stati attribuiti in relazione alla presente Parte Speciale.

I compiti del Manager Incaricato sono i seguenti:

- Monitora l’efficacia e l’effettiva attuazione delle procedure anticorruzione adottate all’interno della Società, e suggerisce eventuali modifiche, integrazioni, e/o l’adozione di nuove ed ulteriori procedure;
- Aggiorna ad ogni variazione il Codice Etico e informa tempestivamente i dipendenti di tale aggiornamento
- Cura che ai dipendenti e ai neo assunti venga fornito l’adeguato livello di formazione in materia di procedure anticorruzione;
- Approva anticipatamente le spese previste per attività di intrattenimento destinate a partners commerciali e clienti (in senso lato);
- Approva anticipatamente e conserva la documentazione relativa all’elargizione e alla ricezione di omaggi;
- Approva anticipatamente donazioni, contributi e sponsorizzazioni;
- Costituisce il punto di riferimento per eventuali segnalazioni di violazioni della procedura anticorruzione.

Belron Italia ha inoltre ritenuto opportuno prevedere specifiche regole di comportamento in relazione ad alcune fattispecie in cui più facilmente potrebbero essere poste in essere degli atti corruttivi, cui i Destinatari della presente Parte Speciale devono strettamente attenersi.

(i) Fornitori

I fornitori hanno l’obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati da Belron Italia e sintetizzati nella presente Parte Speciale.

I processi di selezione dei fornitori e le regole per l’approvvigionamento delle merci sono fissate da Belron Italia con apposite procedure che prevedono espressamente la ripartizione dei ruoli nella scelta dei fornitori, nel monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli



standard fissati dalla Società, nella formulazione degli ordinativi di merci e nella verifica sulle consegne e i pagamenti. Sono quindi analiticamente regolati i processi di gestione dei fornitori, il controllo degli approvvigionamenti e la gestione e verifica del magazzino.

(ii) Consulenti

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti con cui sussiste un rapporto di lungo corso.

Belron Italia provvede comunque alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati. Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi a nuovi consulenti, con cui Belron Italia non abbia in precedenza intrattenuto alcun rapporto.

(iii) Organizzazione di eventi di intrattenimento e di marketing

È consentita l'organizzazione di eventi di intrattenimento a condizione che siano connessi con la presentazione o con la promozione di un prodotto o servizio.

Allo stesso modo, è consentita la distribuzione di prodotti promozionali o di *marketing* ai clienti della Società, a condizione che i prodotti promozionali consegnati siano di quantità e importo ragionevoli e comunque sempre connessi al *business* aziendale. È altresì consentita l'organizzazione di eventi promozionali, a condizione che gli stessi siano indirizzati e coinvolgano la totalità dei possibili destinatari e non invece singoli e specifici soggetti selezionati.

(iv) Omaggi

Come già evidenziato in un'altra Parte Speciale del Modello, è vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, se non si caratterizzano per l'esiguità del valore o non sono volti a promuovere iniziative di carattere culturale o artistico, o ancora se non sono tesi a promuovere l'attività aziendale.

In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati da Belron Italia. I regali offerti - con la sola eccezione di quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte e necessarie verifiche.

6. SEGNALAZIONI

In aggiunta alle segnalazioni di ogni violazione, accertata o di cui si abbia anche solo il sospetto, che - conformemente a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello - devono essere indirizzate senza indugio all'Organismo di Vigilanza, ogni condotta che non sia conforme alle procedure anticorruzione descritte nella presente Parte Speciale deve essere segnalata al Manager Incaricato.



La Società inoltre raccomanda a tutti i propri dipendenti di rivolgersi al Manager Incaricato in ogni caso di dubbio o di incertezza sulla condotta corretta da adottare.

